



## UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della  
giurisprudenza penale della  
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GENNAIO 2025



# Indice

|                       |    |
|-----------------------|----|
| SEZIONI UNITE .....   | 3  |
| SEZIONE PRIMA .....   | 5  |
| SEZIONE SECONDA ..... | 17 |
| SEZIONE TERZA .....   | 29 |
| SEZIONE QUARTA .....  | 40 |
| SEZIONE QUINTA .....  | 50 |
| SEZIONE SESTA .....   | 65 |
| SEZIONE SETTIMA ..... | 82 |

GENNAIO 2025

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



## SEZIONI UNITE

Nel mese di gennaio non ci sono pubblicazioni.

GENNAIO 2025

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione prima



## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Ordinanza n. 4308 del 31/01/2025** Cc. (dep. **31/01/2025**) Rv. **287430-01**

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: B. (Diff.)**

Solleva quest. legitt.ta' costit., CORTE APPELLO CAGLIARI, 17/01/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Disciplina di cui all'art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. n. 142 del 2015 - Rinvio all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge n. 69 del 2005 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117 Cost., in riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - Rilevanza - Non manifesta infondatezza.

*In tema di trattenimento amministrativo dei richiedenti protezione internazionale ai sensi della legge 9 dicembre 2024, n. 187, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1), CEDU - dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come richiamato dall'art. 5-bis d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che, sui ricorsi avverso i decreti di convalida o di proroga del trattenimento adottati dalle corti d'appello, la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del Procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione.*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/04/2015 num. 69 art. 22 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

*Massime precedenti Vedi:* N. 2967 del 2025 Rv. 287362-02 Rv. 287362-01 Rv. 287362-03

---

**Sez. 1, Sentenza n. 2967 del 24/01/2025** Cc. (dep. **24/01/2025**) Rv. **287362-02**

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: K. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 17/01/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Provvedimento di proroga - Giudizio di convalida - Motivazione - Contenuto - Indicazione.

*In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del questore di proroga del trattenimento di richiedente protezione internazionale ex art. 6, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità*

## SEZIONE PRIMA

*di rendere possibile il rimpatrio, i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro cui le proroghe possono essere concesse e, conseguentemente, i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti. (In motivazione, la Corte ha richiamato quanto affermato da Cass. civ., Sez. 1, n. 6064 del 2019, Rv. 653101-01).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 13

*Massime precedenti Vedi:* N. 21525 del 2020 Rv. 279284-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 33451 del 2014 Rv. 260246-01, N. 170 del 2000 Rv. 216664-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 2967 del 24/01/2025 Cc. (dep. 24/01/2025) Rv. 287362-03**

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: K. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 17/01/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - Violazione di legge - Nozione - Indicazione.

*In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, ai fini della ricorribilità per cassazione del provvedimento di convalida o di proroga della corte d'appello, limitata, tra l'altro, ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C), Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21525 del 2020 Rv. 279284-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 33451 del 2014 Rv. 260246-01, N. 170 del 2000 Rv. 216664-01

---

## SEZIONE PRIMA

**Sez. 1, Sentenza n. 2967 del 24/01/2025** Cc. (dep. 24/01/2025) Rv. 287362-01

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: K. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 17/01/2025

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Riduzione dei termini e dei motivi di proponibilità del ricorso per cassazione e competenza rimessa alle Sezioni penali della Corte - Legittimità - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la riduzione a cinque giorni del termine per proporre, dinanzi alle Sezioni penali della Corte, ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida o di proroga e la limitazione dei motivi proponibili a quelli di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., costituiscono espressione di una scelta del legislatore in materia processuale che si caratterizza per la più ampia discrezionalità, non ravvisandosi profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà. (Fattispecie relativa a convalida della proroga di richiedente protezione internazionale, in cui la Corte, in applicazione del principio, non ha accolto la deduzione con cui si era lamentata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, richiamato dall'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 agosto 20015, n. 142, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, 111 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU).*

*Riferimenti normativi:* Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 111 com. 7, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 10 ter com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 16, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis

---

**Sez. 1, Sentenza n. 2974 del 07/01/2025** Cc. (dep. 27/01/2025) Rv. 287470-01

**Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: CORTE DI APPELLO DI ROMA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 28/10/2024

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Provvedimenti adottabili "de plano" dal presidente del collegio - Indicazione - Decreto con il quale venga declinata la competenza - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di esecuzione, il presidente del collegio può provvedere "de plano" nei soli casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sicché è nullo, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il decreto con il quale egli abbia declinato la competenza disponendo la trasmissione degli atti ad altra autorità giudiziaria.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A)

*Massime precedenti Conformi:* N. 49 del 2017 Rv. 269292-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 12304 del 2014 Rv. 259475-01, N. 40974 del 2011 Rv. 251490-01, N. 35319 del 2021 Rv. 281896-01

## SEZIONE PRIMA

---

**Sez. 1, Sentenza n. 1061 del 20/12/2024** Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287440-01

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: LA ROSA VINCENZO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 21/02/2024

548018 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - Reato in relazione al quale, durante il giudizio, venga prima introdotto il regime di procedibilità a querela e poi ripristinato quello di perseguibilità d'ufficio - Applicazione della legge più favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di successione di leggi, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela. (Fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis com. 1 lett. 1BIS, Cod. Pen. art. 610, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. E) CORTE COST., Legge 24/05/2023 num. 60 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

**Massime precedenti Vedi:** N. 51659 del 2023 Rv. 285679-02, N. 12179 del 2023 Rv. 284825-01, N. 22641 del 2023 Rv. 284749-01, N. 3019 del 2020 Rv. 278656-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 12759 del 2024 Rv. 286153-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 17/12/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287444-01

**Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: CODACONS COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE C/ RIVA NICOLA. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO TARANTO, 28/09/2024

661084 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE - Attribuzione della Prima Presidenza ex art. 610, comma 2, cod. proc. pen. - Mancato esercizio - Conseguente designazione della sezione ordinaria competente - Fissazione dell'udienza dinanzi al collegio - Istanza di rimessione alle Sezioni Unite - Legittimazione del collegio a provvedere - Sussistenza - Criteri di valutazione.

*L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d'ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale importanza, è, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., prerogativa della Prima Presidenza della Corte di cassazione, che, se non ne ravvisa i presupposti, assegna il ricorso alla singola sezione, sicché, una volta fissata in ambito sezionale la data di trattazione, l'istanza che la parte rivolga alla Prima Presidenza affinché la questione venga rimessa alle Sezioni Unite deve essere decisa, secondo i criteri di cui all'art. 618 cod. proc. pen., dalla sezione assegnataria e dal relativo collegio giudicante.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 618

**Massime precedenti Vedi:** N. 32899 del 2021 Rv. 281997 - 16

---

Sez. 1, **Sentenza n. 2970 del 17/12/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287444-02

Presidente: **SIANI VINCENZO.** Estensore: **CENTOFANTI FRANCESCO.** Relatore: **CENTOFANTI FRANCESCO.** Imputato: **CODACONS COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL'AMBIENTE C/ RIVA NICOLA. P.M. GAETA PIETRO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO TARANTO, 28/09/2024

654031 COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE - Giudizio di appello - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza funzionale - Ricorso per cassazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 568 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza della corte di appello che, ravvisata l'incompetenza funzionale, annulla la pronuncia di primo grado e individua il diverso giudice competente, trattandosi di decisione di natura processuale, inidonea a incidere irrimediabilmente sugli interessi sostanziali delle parti e suscettibile di essere ulteriormente sindacata attraverso rimedi non irragionevolmente previsti dal legislatore, ai quali anche la parte civile, optando per l'esercizio delle sue pretese nel giudizio penale, si deve conformare. (Vedi: Sez. 4, n. 10581 del 1995, Rv. 202930-01).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 14094 del 2019 Rv. 275773-01, N. 24081 del 2001 Rv. 219632-01, N. 47705 del 2024 Rv. 287377-01, N. 33545 del 2015 Rv. 264258-01, N. 31797 del 2020 Rv. 279803-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 321 del 29/11/2024** Cc. (dep. 07/01/2025) Rv. 287443-01

Presidente: **DE MARZO GIUSEPPE.** Estensore: **TONA GIOVANBATTISTA.** Relatore: **TONA GIOVANBATTISTA.** Imputato: **PERRELLA ANTONIO. P.M. ROMANO GIULIO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/09/2024

658013 GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE - Art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. - Procedimento di rikusazione - Applicabilità - Conseguenze.

*La previsione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di rikusazione, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo alla nullità dell'udienza camerale.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4940 del 2023 Rv. 284095-01, N. 17775 del 2022 Rv. 283163-01, N. 8473 del 2020 Rv. 278510-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41432 del 2016 Rv. 267748-01

## SEZIONE PRIMA

---

Sez. 1, **Sentenza n. 332 del 26/11/2024** Ud. (dep. **07/01/2025**) Rv. **287386-01**

**Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: NUREDINI SEDAT. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, GIUDICE DI PACE PISA, 23/04/2024

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 - Causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - Applicabilità.

*L'istituto dell'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, previsto nel procedimento dinanzi al giudice di pace, è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di inosservanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5

*Massime precedenti Vedi:* N. 29831 del 2015 Rv. 265143-01, N. 28077 del 2020 Rv. 279642-01, N. 48096 del 2013 Rv. 258054-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 1908 del 26/11/2024** Ud. (dep. **16/01/2025**) Rv. **287388-01**

**Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: CALO' MARCO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 26/04/2024

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Confisca ex art. 240-bis cod. pen. - Beni intestati ad un terzo - Citazione in giudizio ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. - Richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato - Estromissione del terzo dal processo - Esclusione - Diritti processuali del terzo - Indicazione.

*In tema di misure di sicurezza, non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientranti nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 25 com. 1, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 bis PENDENTE, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 104 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25558 del 2024 Rv. 286540-01, N. 50363 del 2019 Rv. 277940-01, N. 38855 del 2021 Rv. 282196-01

---

## SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 2422 del 21/11/2024** Cc. (dep. 21/01/2025) Rv. 287468-01

**Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: LECCESE GIUSEPPE. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 27/03/2024

568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Applicazione di misura di sicurezza detentiva nei confronti di soggetto dichiarato delinquente abituale - Limite di durata massima - Parametro di individuazione.

*In tema di misure di sicurezza detentive, quando l'applicazione consegua alla dichiarazione di delinquenza abituale adottata ai sensi dell'art. 102 cod. pen., il limite di durata massima, previsto dall'art. 1, comma 1-quater, d.l. 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, coincide con la pena massima edittale prevista per il delitto più grave tra quelli per i quali il soggetto ha riportato una delle condanne valutate ai fini della declaratoria di abitudine.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 109 CORTE COST., Decreto Legge 31/03/2014 num. 52 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 30/05/2014 num. 81 art. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 102 CORTE COST., Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 205 CORTE COST., Cod. Pen. art. 209

*Massime precedenti Conformi:* N. 41230 del 2019 Rv. 277450-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 8133 del 2022 Rv. 282684-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 2642 del 07/11/2024** Cc. (dep. 22/01/2025) Rv. 287469-01

**Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: PIROZZI DOMENICO. P.M. CECCARELLI SIMONETTA. (Conf.)**

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANZARO, 02/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU - Rimedi risarcitori - Discontinuità cronologica tra periodi di detenzione relativi al medesimo titolo esecutivo - Termine di decadenza di cui all'art. 35-ter, comma 3, ord. pen. - Decorrenza - Completamento dell'espiazione della pena - Ragioni.

*In materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione - intervallati da periodi di libertà - relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica.*

*Riferimenti normativi:* Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B) CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 36501 del 2018 Rv. 273613-01, N. 31042 del 2020 Rv. 279798-01, N. 1995 del 2021 Rv. 280327-01, N. 54862 del 2018 Rv. 274971-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 3417 del 29/10/2024** Cc. (dep. 28/01/2025) Rv. 287471-01

## SEZIONE PRIMA

*Presidente:* **BONI MONICA.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **CROCI PARRAVICINI EMANUELE.** *P.M.* **CENICCOLA ELISABETTA.** (Conf.)

Rigetta, TRIBUNALE MONZA, 19/06/2024

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva di pena detentiva - Revocabilità della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna - Sussistenza.

*La condanna alla detenzione domiciliare sostitutiva di una pena detentiva breve costituisce titolo idoneo alla revoca - ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen. - della sospensione condizionale della pena concessa con una precedente condanna.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 46917 del 2019 Rv. 277238-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15785 del 2011 Rv. 250162-01, N. 4629 del 2021 Rv. 280357-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 1937 del 17/10/2024** Ud. (dep. **16/01/2025**) Rv. **287389-01**

*Presidente:* **MOGINI STEFANO.** *Estensore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Relatore:* **CURAMI MICAELA SERENA.** *Imputato:* **BALDE' HAMADU'.** *P.M.* **MANUALI VALENTINA.** (Diff.)

Rigetta, GIUDICE DI PACE POTENZA, 05/06/2024

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza - Sussistenza.

*In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33

*Massime precedenti Difformi:* N. 9426 del 2024 Rv. 285920-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28912 del 2024 Rv. 286791-01, N. 2323 del 2024 Rv. 285891-01, N. 27774 del 2024 Rv. 286634-01, N. 43523 del 2023 Rv. 285396-01, N. 25419 del 2024 Rv. 286466-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 03/10/2024** Ud. (dep. **10/01/2025**) Rv. **287484-02**

*Presidente:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CASA FILIPPO.** *Relatore:* **CASA FILIPPO.** *Imputato:* **P. P.M. GAETA PIETRO.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ANCONA, 06/12/2023

663043 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - DIVIETO - Accertamento tecnico - Adempimenti previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. - Irripetibilità - Presupposti - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA

*L'accertamento tecnico irripetibile, che impone di assolvere agli adempimenti richiesti dall'art. 360 cod. proc. pen., è solo quello che, in forza di una valutazione "ex ante", e sulla base di una ragionevole prevedibilità, sia causa di alterazione della cosa, del luogo o della persona sottoposta all'esame medesimo. (Fattispecie relativa all'esame svolto sui campioni ematici prelevati "post mortem" dai cadaveri delle vittime, ritenuto dalla Corte accertamento ripetibile).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 177

*Massime precedenti Conformi:* N. 46043 del 2018 Rv. 274519-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 48631 del 2022 Rv. 283926-01, N. 2443 del 2008 Rv. 239101-01, N. 5283 del 2021 Rv. 280618-02, N. 11886 del 2002 Rv. 221126-01, N. 15623 del 2021 Rv. 280907-01, N. 53547 del 2017 Rv. 271684-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 03/10/2024** Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287484-01

*Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: P. P.M. GAETA PIETRO. (Conf.)*

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ANCONA, 06/12/2023

663040 INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE - Attività di raccolta o prelievo dei dati pertinenti al reato - Adempimenti previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di indagini preliminari, le forme e le garanzie procedurali previste dall'art. 360 cod. proc. pen. non trovano applicazione in relazione all'attività di raccolta o di prelievo dei dati pertinenti al reato, ma solo in relazione all'accertamento tecnico su quei dati, se ed in quanto qualificabile di per sé come irripetibile. (Fattispecie relativa a prelievi ematici effettuati "post mortem" sui cadaveri delle vittime).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354

*Massime precedenti Vedi:* N. 22988 del 2024 Rv. 286446-01, N. 27148 del 2023 Rv. 284735-02, N. 31880 del 2022 Rv. 283573-01

---

**Sez. 1, Sentenza n. 647 del 01/10/2024** Cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287387-01

*Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: TRIBUNALE RAVENNA. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)*

Dichiara competenza, TRIBUNALE RAVENNA, 18/07/2024

568005 MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - Giudizio esecutivo in materia di misure di sicurezza personali - Competenza funzionale - Magistrato di sorveglianza.

*Il giudizio di esecuzione relativo alle statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680

*Massime precedenti Vedi:* N. 14222 del 2023 Rv. 284507-01, N. 29625 del 2019 Rv. 276450-01, N. 51161 del 2018 Rv. 274652-02, N. 30541 del 2023 Rv. 284976-01

Sez. 1, **Sentenza n. 3868 del 12/09/2024** Ud. (dep. 30/01/2025) Rv. 287472-01

Presidente: **BONI MONICA.** Estensore: **CALASELICE BARBARA.** Relatore: **CALASELICE BARBARA.** Imputato: **N. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLZANO, 30/10/2023

603072 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PREMEDITAZIONE - Ristretto lasso temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione - Configurabilità dell'aggravante - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere. (Fattispecie relativa ad agente che aveva teso alla vittima un agguato, predisposto con mezzi e modalità indicative della persistenza della risoluzione criminosa, nella quale la Corte ha ritenuto immune da vizi il riconoscimento dell'aggravante, in presenza di un intervallo temporale di circa quaranta minuti tra l'insorgere del proposito omicidiario e la sua attuazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 3

Massime precedenti Conformi: N. 574 del 2020 Rv. 278492-01

Massime precedenti Vedi: N. 26406 del 2014 Rv. 260219-01, N. 37825 del 2022 Rv. 283512-01, N. 3542 del 2019 Rv. 275415-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 337 del 2009 Rv. 241575-01

---

Sez. 1, **Sentenza n. 3868 del 12/09/2024** Ud. (dep. 30/01/2025) Rv. 287472-02

Presidente: **BONI MONICA.** Estensore: **CALASELICE BARBARA.** Relatore: **CALASELICE BARBARA.** Imputato: **N. P.M. PICARDI ANTONIETTA.** (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLZANO, 30/10/2023

603065 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Pena dell'ergastolo per l'omicidio dell'ascendente - Questione di legittimità costituzionalità per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, comma primo, n. 1), cod. pen., in relazione agli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost., nella parte in cui è prevista per l'omicidio dell'ascendente la pena predeterminata dell'ergastolo, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta di politica criminale, non irragionevole né arbitraria, di prevedere la pena perpetua in conseguenza del giudizio di grave disvalore di una fattispecie caratterizzata dalla lesione del profondo rapporto familiare che lega genitori e figli.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1, Costituzione art. 27 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 26628 del 2024 Rv. 286754-02, N. 46333 del 2023 Rv. 285534-02, N. 28579 del 2022 Rv. 283510-01

## SEZIONE PRIMA

GENNAIO 2025

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



## SEZIONE SECONDA

---

**Sez. 2, Sentenza n. 4189 del 14/01/2025** Ud. (dep. **31/01/2025**) Rv. **287493-01**

**Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: MARCHIO VINCENZO. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)**

Rigetta, GIP TRIBUNALE NUORO, 13/12/2023

595001 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IN GENERE - Delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti - Introduzione indebita in un istituto penitenziario di un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione in assenza di previo accordo con il detenuto - Configurabilità del reato - Esclusione - Ricettazione - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

*Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetto detenuto nel caso in cui il detenuto riceve l'apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione senza essersi previamente accordato con il soggetto che l'ha introdotto abusivamente nell'istituto penitenziario, pur potendo la condotta di ricezione, per effetto della clausola di riserva prevista dall'art. 391-ter, comma terzo cod. pen., integrare il più grave delitto di ricettazione, posto che il bene ricevuto costituisce provento del menzionato delitto di accesso indebito a dispositivi funzionali alla comunicazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 391 ter, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2020 num. 130 art. 9 com. 1, Legge 18/12/2020 num. 173 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 42941 del 2024 Rv. 287262-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 2820 del 19/12/2024** Cc. (dep. **23/01/2025**) Rv. **287491-01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: DE SANTIS ANNA MARIA. Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA. Imputato: SARDELLA ANTONINO. P.M. ALEMI FLAVIA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TORINO, 09/10/2024

675000 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo - Consegna dall'estero - Sottoposizione all'estero a misure diverse dalla custodia in carcere - Computabilità ai fini dei termini di custodia cautelare - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di sottoposizione a misura cautelare, diversa dalla detenzione in carcere, sofferto all'estero non può essere computato ai fini della decorrenza del termine massimo o di quello di fase della custodia cautelare in Italia, nel caso in cui la persona da consegnare sia stata assoggettata a misure preventive che, in ragione del tipo, della durata, degli effetti e delle modalità di esecuzione, non comportino una privazione della libertà equiparabile a quella imposta dai vincoli custodiali. (Fattispecie relativa ad indagato arrestato in Francia a seguito di mandato di arresto europeo e sottoposto a controllo giudiziario, consistente nella firma settimanale presso l'autorità di polizia e in un'informativa mensile al giudice).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Pen. art. 138 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 33 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 26 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 50811 del 2016 Rv. 268789-01, N. 9203 del 2013 Rv. 254513-01

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 28446 del 2011 Rv. 251101-01, N. 18352 del 2020 Rv. 279301-03, N. 6943 del 2019 Rv. 275139-01, N. 46381 del 2023 Rv. 285477-01, N. 47731 del 2015 Rv. 265769-01, N. 24583 del 2010 Rv. 247815-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 17/12/2024** Ud. (dep. 17/01/2025) Rv. 287330-01

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: VERDICARO GAETANO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 10/05/2024

661080 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE - Mancanza di presa in carico di un motivo di gravame - Legittimità - Esclusione - Motivazione implicita - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

*È censurabile in sede di legittimità la decisione resa in grado di appello in cui sia stata del tutto omessa la presa in carico di un motivo di gravame, non potendosi ritenere che la pronunzia reiettiva dell'impugnazione sia sorretta, sul punto, da motivazione implicita, quand'anche le ragioni a fondamento del rigetto possano ricavarsi dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (In motivazione, si è altresì affermato che, diversamente opinando, si finirebbe per consentire al giudice di legittimità di sostituire irritualmente il proprio ragionamento a quello del giudice di merito, che non ha mai preso in carico la questione e, quindi, non l'ha mai scrutinata).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 5396 del 2023 Rv. 284096-01, N. 12624 del 2019 Rv. 275057-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 1792 del 17/12/2024** Ud. (dep. 15/01/2025) Rv. 287461-01

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: PERROTTI MASSIMO. Relatore: PERROTTI MASSIMO. Imputato: IANNANTUONI ENZO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BARI, 12/09/2023

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Mutamento del giudice - Formulazione dell'istanza di sospensione prima della nuova dichiarazione di apertura del dibattimento - Ammissibilità anche se non richiesta in precedenza al giudice sostituito - Ragioni.

*In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato, nel caso in cui il processo regredisca alla fase antecedente l'apertura del dibattimento per il mutamento della persona fisica del giudice, può legittimamente avanzare richiesta di sospensione anche se essa non è già stata formulata davanti al giudice sostituito, in quanto il disposto dell'art. 464-bis cod. proc. pen., diversamente da quello di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. relativo alle questioni preliminari, non collega alcuna preclusione al momento della dichiarazione di apertura "per la prima volta" del dibattimento.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 492, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 29 com. 1 lett. A)

*Massime precedenti Difformi:* N. 25081 del 2024 Rv. 286499-01

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 2 del 1999 Rv. 212395-01, N. 3746 del 1999 Rv. 213343-01, N. 44021 del 2023 Rv. 285241-01, N. 36032 del 2018 Rv. 274382-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 41736 del 2019 Rv. 276754-02

---

**Sez. 2, Sentenza n. 1796 del 17/12/2024** Ud. (dep. 15/01/2025) Rv. 287489-01

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: DIODATO GUARDIGLI ANTONELLO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 26/03/2024

656005 DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE - Nomina di un secondo difensore per la costituzione di parte civile - Mancata revoca del difensore nominato al fine della presentazione della querela - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

*Il disposto dell'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., a termini del quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non abbia provveduto alla revoca delle nomine precedenti in eccedenza, non trova applicazione con riguardo alla nomina di un secondo difensore, funzionale della costituzione di parte civile, differente da quello nominato in precedenza al solo fine della presentazione della querela, producendo tale nomina effetti solo al di fuori del processo, in ragione della differenza e non necessaria coincidenza tra la figura della persona offesa, di tipo sostanziale, e quella della parte civile, di natura strettamente processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione dell'imputato ricorrente basata sulla supposta invalidità della costituzione di parte civile effettuata per il tramite di un difensore diverso da un altro nominato in precedenza per la sola presentazione della querela).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 35418 del 2010 Rv. 248295-01, N. 34305 del 2020 Rv. 279975-01, N. 28293 del 2023 Rv. 284994-01, N. 53695 del 2014 Rv. 261846-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12164 del 2012 Rv. 252027-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 1795 del 17/12/2024** Ud. (dep. 15/01/2025) Rv. 287475-01

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: FITA ROZALIA COSMINA. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)**

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BRESCIA, 31/01/2024

514000 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - Esercizio abusivo di attività finanziaria - Natura giuridica - Reato eventualmente abituale - Conseguenze in termini di computo della prescrizione.

*Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiridico.*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132, Decr. Minist. Tesoro 17/02/2009 num. 29 art. 9 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 16118 del 2016 Rv. 267142-01, N. 7986 del 2010 Rv. 246148-01, N. 4651 del 2021 Rv. 280561-01, N. 8026 del 2017 Rv. 269451-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 46287 del 2016 Rv. 268136-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 1791 del 17/12/2024** Ud. (dep. **15/01/2025**) Rv. **287446-01**

*Presidente:* **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **SARACO ANTONIO.** *Relatore:* **SARACO ANTONIO.** *Imputato:* **CASTELLANO COSTANTINO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 26/01/2024

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Distribuzione gerarchica di funzioni, rapporti di subordinazione, presenza di capi - Necessità di tali elementi - Esclusione - Eventuale presenza di soggetti che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione - Ipotesi di reato più grave e autonoma - Sussistenza.

*L'elemento materiale del delitto di associazione per delinquere consiste nell'associarsi di tre o più persone al fine di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo o di un organizzatore, figure che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od organizzatori, considera come eventuali, configurando la loro condotta come autonoma e più grave fattispecie criminosa.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 52590 del 2016 Rv. 268485-01, N. 19198 del 2017 Rv. 269937-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 3057 del 11/12/2024** Cc. (dep. **27/01/2025**) Rv. **287492-01**

*Presidente:* **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **MARINI CLAUDIO. P.M. PIRRELLI FRANCESCA ROMANA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/05/2024

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza - Esperibilità del rimedio impugnatorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di rescissione di giudicato, non è esperibile il rimedio di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen. nel caso di omessa comunicazione alle parti del provvedimento di differimento di udienza, trattandosi di nullità che, non rientrando tra quelle relative alla "vocatio in iudicium", deve essere eccepita nel giudizio di merito con gli ordinari mezzi di impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. basato sull'omessa notifica al difensore, ex art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., del verbale di udienza con indicazione della data di rinvio, a seguito dell'accoglimento dell'istanza fondata sul legittimo impedimento del medesimo).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA

*Massime precedenti Conformi:* N. 29371 del 2024 Rv. 286709-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15124 del 2024 Rv. 286146-01, N. 27134 del 2023 Rv. 284794-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36848 del 2014 Rv. 259990-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 3044 del 11/12/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287488-01

*Presidente:* **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Relatore:* **MINUTILLO TURTUR MARZIA.** *Imputato:* **DE FRANCESCO MARCO.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BARI, 18/01/2024

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Tentativo - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.

*È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato prevista dall'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 56 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 bis, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 23, Legge 18/05/1978 num. 191 art. 1, Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 1960 del 2015 Rv. 262506-01, N. 22437 del 2022 Rv. 283183-01, N. 6586 del 2024 Rv. 285909-01, N. 55416 del 2018 Rv. 274254-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 37559 del 2019 Rv. 277080-01, N. 35439 del 2021 Rv. 281963-01, N. 5505 del 2014 Rv. 258340-01, N. 11277 del 2022 Rv. 282820-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 23774 del 2020 Rv. 279586-01, N. 26208 del 2015 Rv. 264369-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 1783 del 05/12/2024** Ud. (dep. 15/01/2025) Rv. 287445-01

*Presidente:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **PALAZZOTTO GIUSEPPE.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BARI, 13/03/2024

671002 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE - Processo cumulativo con richiesta di riti abbreviati con differenti modalità - Legittimità - Condizioni.

*In caso di trattazione, in uno stesso procedimento, di talune posizioni giudicate con rito abbreviato e di altre giudicate con rito abbreviato condizionato, il regime di assunzione e di utilizzazione delle prove segue le regole specifiche previste per ciascun rito, non potendosi modificare, in forza del principio del "simultaneus processus", la disciplina imposta "ex lege" per i diversi rapporti processuali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la trattazione cumulativa dei diversi riti abbreviati richiesti dagli imputati nell'ambito di un medesimo processo, a condizione che il giudice selezioni, per ciascun imputato, le prove utilizzabili in base alle regole proprie del rito dallo stesso prescelto, precisando, inoltre, che la parte giudicata con rito abbreviato non condizionato non ha diritto a partecipare all'assunzione delle prove ammesse, in via integrativa, nel rito abbreviato condizionato, né ad utilizzarne i risultati).*

## SEZIONE SECONDA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 4983 del 2008 Rv. 238800-01, N. 7284 del 2009 Rv. 242858-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 42124 del 2019 Rv. 277060-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 1810 del 05/12/2024** Cc. (dep. 15/01/2025) Rv. 287487-01

*Presidente:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **GAETANO MARCELLO.** *P.M.* **CICCARELLI SIMONETTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 03/05/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 del d.lgs. n.74 del 2000 (ora abrogato) - Concorso con il delitto di bancarotta fraudolenta - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

*È configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, posto che le relative norme incriminatrici non regolano la "stessa materia" ex art. 15 cod. pen., data la diversità del bene giuridico tutelato (interesse fiscale al buon esito della riscossione coattiva, da un lato, e interesse della massa dei creditori al soddisfacimento dei propri diritti, dall'altro), della natura delle fattispecie astratte (di pericolo quella fiscale, di danno quella fallimentare), dell'elemento soggettivo (dolo specifico quanto alla prima, generico quanto alla seconda) e della potenziale platea dei soggetti attivi (più ristretta nel delitto fallimentare, formata solo dall'imprenditore dichiarato fallito e dagli organi amministrativi delle imprese societarie ed enti assimilati, più ampia in quello fiscale, astrattamente riferibile ad ogni contribuente, ancorché non imprenditore o assimilato). (Fattispecie antecedente l'abrogazione dell'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, disposta dall'art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/11/2024 num. 173 art. 101 com. 1 lett. Z)

*Massime precedenti Conformi:* N. 1843 del 2012 Rv. 253479-01, N. 3539 del 2016 Rv. 266133-01, N. 35591 del 2017 Rv. 270810-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 42156 del 2011 Rv. 251698-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 25363 del 2015 Rv. 265045-01, N. 22143 del 2022 Rv. 283257-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1235 del 2011 Rv. 248865-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 4193 del 03/12/2024** Cc. (dep. 31/01/2025) Rv. 287494-01

*Presidente:* **PELLEGRINO ANDREA.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **RUZIC RITA.** *P.M.* **MARZAGALLI CRISTINA.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 22/07/2024

594084 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITA' - Delitto di autoriciclaggio - Non punibilità del delitto presupposto in ragione della particolare qualità soggettiva della persona offesa ex art. 649 cod. pen. - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie.

## SEZIONE SECONDA

*E' configurabile il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui il delitto presupposto non è punibile, ex art. 649 cod. pen., in ragione della qualità soggettiva del suo autore, essendo sufficiente la dimostrazione che il bene sia stato appreso, in origine, con condotta oggettivamente illecita, purché i vincoli che rendono operativa l'esimente, ove di natura civile (matrimonio, unione civile), siano rescissi nel momento in cui il delitto derivato è commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il "fumus" del delitto di autoriciclaggio sul rilievo che il trasferimento di un quadro illecitamente appreso era avvenuto quando il vincolo matrimoniale era già stato sciolto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 17641 del 2024 Rv. 286305-01

---

**Sez. 2, Sentenza n. 1188 del 22/11/2024** Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287460-01

*Presidente:* **VERGA GIOVANNA.** *Estensore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Relatore:* **MESSINI D'AGOSTINI PIERO.** *Imputato:* **LO PORTO RICCARDO. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 10/05/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Applicabilità d'ufficio nel giudizio di appello - Esclusione - Onere della difesa di supportare la richiesta con specifiche deduzioni - Mancato assolvimento di tale onere - Conseguenze.

*In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. D), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. Z)

*Massime precedenti Difformi:* N. 15129 del 2024 Rv. 286233-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 14035 del 2024 Rv. 286216-01, N. 9708 del 2024 Rv. 286031-01, N. 42825 del 2024 Rv. 287219-01, N. 12991 del 2024 Rv. 286017-01, N. 35849 del 2019 Rv. 276716-01, N. 30711 del 2024 Rv. 286830-01, N. 8794 del 2024 Rv. 286006-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 1187 del 21/11/2024** Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287425-02

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** Estensore: **CIANFROCCA PIERLUIGI.** Relatore: **CIANFROCCA PIERLUIGI.** Imputato: **DE LUCA MARIO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 30/05/2024

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.

*Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, ove si succedano nel tempo diverse discipline e il passaggio dall'una all'altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui i giudici d'appello avevano ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria perché non proveniente dall'imputato personalmente o da difensore munito di procura speciale, in quanto tali condizioni sono state previste dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, entrato in vigore successivamente alla proposizione dell'atto di appello).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40146 del 2018 Rv. 273843-01, N. 5697 del 2015 Rv. 262355-01, N. 19117 del 2018 Rv. 273441-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 1187 del 21/11/2024** Ud. (dep. 10/01/2025) Rv. 287425-01

Presidente: **VERGA GIOVANNA.** Estensore: **CIANFROCCA PIERLUIGI.** Relatore: **CIANFROCCA PIERLUIGI.** Imputato: **DE LUCA MARIO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 30/05/2024

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Natura giuridica - Individuazione - Applicabilità del principio del "favor rei" alla disposizioni che le regolamentano - Sussistenza - Ragioni.

*Le pene sostitutive di pene detentive brevi, previste dall'art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, per il carattere afflittivo, per la convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua e per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita. (In motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che le disposizioni che le contemplano hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina del "favor rei" di cui all'art. 2, comma quarto, cod. pen.).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32799 del 2011 Rv. 251007-01, N. 33149 del 2024 Rv. 286751-01, N. 32882 del 2011 Rv. 250888-01, N. 29504 del 2018 Rv. 273082-01

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 2625 del 19/11/2024** Ud. (dep. **22/01/2025**) Rv. **287490-01**

**Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: BRIZZI STEFANO. P.M. PICUTI FABIO. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 29/04/2024

598054 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA - Delitto di utilizzo abusivo di carta di credito - Assorbimento in esso del delitto di sostituzione di persona - Condizioni - Condotte diacroniche - Concorso di reati - Sussistenza.

*Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di sostituzione di persona nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante l'indebita utilizzazione, posto che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre quella prevista dall'art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che le due fattispecie delittuose concorrono, invece, nel caso in cui la sostituzione di persona sia compiuta con condotte distinte e precedenti rispetto a quelle di utilizzo indebito di carte di credito).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 493 ter, Cod. Pen. art. 494, Decreto Legge 01/03/2018 num. 21 art. 4 com. 1 lett. A

**Massime precedenti Conformi:** N. 24816 del 2003 Rv. 225945-01, N. 39276 del 2021 Rv. 282204-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 6597 del 2014 Rv. 258536-01, N. 19454 del 2014 Rv. 260376-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 36 del 14/11/2024** Ud. (dep. **02/01/2025**) Rv. **287401-01**

**Presidente: IMPERIALI LUCIANO. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: PG C/ NIAONE HAMIDOU. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 14/02/2024

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-ter), cod. pen. - Applicabilità ai delitti contro la persona non compresi nel titolo XII, libro II del codice penale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*L'aggravante di aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-ter), cod. pen., è applicabile non solo ai delitti contro la persona previsti nel titolo XII del libro II del codice penale, ma anche a quelli, non compresi nel titolo indicato, che contemplano la condotta di offesa alla persona, pur se in termini concorrenti con la lesione di altri beni. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale aggravante è applicabile al delitto di rapina, per la natura plurioffensiva dello stesso, che, oltre al patrimonio, lede anche la libertà e l'integrità fisica e morale del minore aggredito, in funzione della realizzazione del profitto).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 61 n. 11, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 art. 3 com. 20 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 50987 del 2015 Rv. 265685-01, N. 19308 del 2010 Rv. 247363-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 42124 del 2024 Rv. 287095-02

---

## SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 1251 del 07/11/2024** Cc. (dep. 13/01/2025) Rv. **287474-01**

**Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: SCOZZARI MONICA. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' MILANO, 15/06/2024

618030 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca di beni fittiziamente intestati a un terzo - Legittimazione e interesse del terzo a contestare i presupposti per l'applicazione della misura al proposto - Esclusione - Ragioni.

*In caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere.*

**Riferimenti normativi:** Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27

**Massime precedenti Conformi:** N. 35669 del 2023 Rv. 285202-01, N. 31549 del 2019 Rv. 277225-04, N. 5094 del 2024 Rv. 286058-01, N. 333 del 2021 Rv. 280249-01, N. 7469 del 2020 Rv. 278454-03, N. 17519 del 2024 Rv. 286418-01, N. 48761 del 2023 Rv. 285650-01, N. 20193 del 2024 Rv. 286441-01

**Massime precedenti Difformi:** N. 19094 del 2021 Rv. 281362-01, N. 12374 del 2018 Rv. 272608-01

---

Sez. 2, **Sentenza n. 757 del 29/10/2024** Ud. (dep. 09/01/2025) Rv. **287473-01**

**Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI. Imputato: BARRILE EMILIA. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MESSINA, 29/11/2023

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Giudicato progressivo - Giudizio di cassazione che segue il giudizio di rinvio - Diversa qualificazione giuridica in una fattispecie più grave - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

*La formazione progressiva del giudicato conseguente ad annullamento con rinvio consente di dare al fatto, nel giudizio rescissorio, una diversa e più grave qualificazione giuridica anche in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, nel caso in cui la questione attinente alla riqualificazione costituisca un punto della decisione oggetto dell'annullamento o sia col punto caducato in rapporto di connessione essenziale, posto che la questione "de qua" non può ritenersi un capo della sentenza, difettando della completezza che rende il capo suscettibile di definitività. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione, assunta in sede di rinvio, che aveva attribuito al fatto l'originaria qualificazione giuridica di "induzione indebita a dare o promettere utilità", benché la decisione annullata l'avesse riqualificato in termini di "traffico di influenze illecite" e non vi fosse stata impugnazione sul punto da parte del pubblico ministero).*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Cod. Pen. art. 346 bis, Cod. Pen. art. 319 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

**Massime precedenti Vedi:** N. 49750 del 2019 Rv. 277438-01, N. 45466 del 2022 Rv. 284354-01, N. 48832 del 2022 Rv. 284028-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 10 del 2000 Rv. 216239-01, N. 3423 del 2021 Rv. 280261-01, N. 8825 del 2017 Rv. 268823-01

## SEZIONE SECONDA

---

Sez. 2, **Sentenza n. 1729 del 11/07/2024** Ud. (dep. 14/01/2025) Rv. **287500-01**

**Presidente: VERGA GIOVANNA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: RONCA ANGELA. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 02/05/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. - Applicabilità del disposto di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

*La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha previsto la possibilità di disporre la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, può essere applicata retroattivamente a tale confisca, che, avendo natura di misura di sicurezza atipica, è sottratta all'operatività del divieto di retroattività delle norme di sfavore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 240 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 bis

*Massime precedenti Conformi:* N. 8785 del 2020 Rv. 278256-01 Rv. 278256-01, N. 19645 del 2021 Rv. 281421-02 Rv. 281421-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 15655 del 2022 Rv. 283275-01, N. 14598 del 2018 Rv. 273162-01, N. 14041 del 2020 Rv. 279262-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 31617 del 2015 Rv. 264434-01, N. 920 del 2004 Rv. 226490-01 Rv. 226491-01 Rv. 226492-01, N. 8052 del 2024 Rv. 285852-01, N. 4145 del 2023 Rv. 284209-01, N. 26654 del 2008 Rv. 239926-01, N. 27421 del 2021 Rv. 281561-01

GENNAIO 2025

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



## SEZIONE TERZA

---

**Sez. 3, Sentenza n. 3752 del 18/12/2024** Cc. (dep. **29/01/2025**) Rv. **287393-01**

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBETTA STEFANO. Relatore: CORBETTA STEFANO. Imputato: COPPOLA ROSARIA. P.M. MOLINO PIETRO. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI, 16/07/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Avente causa dall'autore dell'abuso - Dovere di informazione circa la liceità del bene - Sussistenza - Mancato reperimento di alloggio alternativo - Ignoranza colpevole - Conseguenze - Principio convenzionale di proporzionalità - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di reati edilizi, l'avente causa dall'autore dell'edificazione è tenuto ad informarsi, al momento dell'acquisto, in ordine alla liceità delle opere realizzate, senza che possa giovare della propria colpevole ignoranza, sicché non può dedurre, a giustificazione del non avvenuto reperimento di un alloggio alternativo, la mancata tempestiva conoscenza dell'ordine di demolizione, né può invocare, a proprio favore, il rispetto, da parte del giudice dell'esecuzione, del principio di proporzionalità, come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale, le cui garanzie procedurali non si estendono al terzo estraneo al procedimento penale. (Fattispecie relativa ad immobile abusivo traferito "mortis causa").*

**Riferimenti normativi:** Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 21198 del 2023 Rv. 284627-01, N. 29117 del 2024 Rv. 286731-01, N. 48021 del 2019 Rv. 277994-01, N. 5822 del 2022 Rv. 282950-01, N. 17809 del 2024 Rv. 286308-01, N. 16141 del 2023 Rv. 284463-01, N. 16470 del 2024 Rv. 286151-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 3043 del 18/12/2024** Cc. (dep. **27/01/2025**) Rv. **287404-01**

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: PMT C/ MAIELLO PATRIZIA. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 14/07/2024

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Esecuzione a cura e spese del condannato - Termine - Indicazione - Superamento - Conseguenze - Autodemolizione - Possibilità - Esclusione.

*In tema di reati edilizi, il condannato ha il diritto di procedere, a propria cura e a proprie spese, all'esecuzione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'immobile abusivo entro il termine di novanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza, di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), decorso il quale non è più legittimato a chiedere, a fini di "autodemolizione", la sospensione o la revoca dell'ingiunzione emessa dal pubblico ministero in esecuzione della statuizione di condanna.*

**Riferimenti normativi:** DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 2 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 3 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 39471 del 2017 Rv. 272502-01, N. 37120 del 2005 Rv. 232174-01, N. 11171 del 2024 Rv. 286047-01, N. 28727 del 2024 Rv. 286635-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 544 del 12/12/2024** Cc. (dep. **08/01/2025**) Rv. **287403-01**

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: MENGONI ENRICO. Relatore: MENGONI ENRICO. Imputato: GIAQUINTO ROSETTA. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 09/08/2024

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Illecita detenzione - Concorso eventuale nel delitto - Mera connivenza non punibile - Differenze - Indicazione - Fattispecie.

*In tema di stupefacenti, la differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nell'uno si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all'altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice e valevole a garantire al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare, mentre nell'altra è mantenuto, da parte dell'agente, un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione cautelare che aveva affermato la sussistenza, a carico della ricorrente, dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di illecita detenzione di stupefacenti, in ragione dell'acclarata conoscenza dei luoghi domestici di occultamento delle sostanze e degli strumenti per il loro confezionamento, nonché del vano ricavato all'interno del veicolo, a bordo del quale era stata stipata altra droga).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12777 del 2000 Rv. 217903-01, N. 21441 del 2006 Rv. 234569-01, N. 34754 del 2020 Rv. 280244-02, N. 44633 del 2013 Rv. 257810-01, N. 41055 del 2015 Rv. 265167-01, N. 47562 del 2013 Rv. 257465-01, N. 40167 del 2004 Rv. 229565-01, N. 1108 del 1997 Rv. 206786-01, N. 4055 del 2014 Rv. 258186-01, N. 34985 del 2015 Rv. 264454-01, N. 11392 del 2006 Rv. 233913-01, N. 14606 del 2010 Rv. 247127-01, N. 2805 del 2014 Rv. 258953-01, N. 4948 del 2010 Rv. 246649-01, N. 9986 del 1998 Rv. 211587-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 46231 del 2024 Rv. 287336-02, N. 52116 del 2019 Rv. 278064-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 03/12/2024** Ud. (dep. **21/01/2025**) Rv. **287476-02**

**Presidente: GALTERIO DONATELLA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: MONTOYA FAJARDO SANDRA LILIANA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 26/04/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Superamento della soglia di punibilità ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 - Contabilità "in nero" - Costi - Onere della prova - Contenuto.

*Ai fini della verifica del superamento delle soglie di punibilità previste con riguardo ai reati tributari, i costi non contabilizzati sostenuti dal contribuente per il conseguimento dei maggiori ricavi egualmente non contabilizzati concorrono alla determinazione dell'imposta evasa ex artt. 1, comma 1, lett. f) e 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel caso in cui il reddito imponibile sia ricostruito incrociando la contabilità di impresa con quella "in nero", sempreché siano offerte allegazioni fattuali da cui risulti la certezza probatoria, diretta o indiziaria, o anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 com. 1 lett. F), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190

*Massime precedenti Vedi:* N. 37131 del 2013 Rv. 257678-01, N. 11604 del 2013 Rv. 255160-01, N. 53907 del 2016 Rv. 268717-01, N. 38684 del 2014 Rv. 260389-01

**Sez. 3, Sentenza n. 1534 del 26/11/2024** Ud. (dep. 14/01/2025) Rv. 287432-02

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: INDIRLI FULVIO PIERENZO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 12/02/2024

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - Delitto di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 - Elemento oggettivo - "Altre modalità fraudolente" - Nozione - Indicazione - Fattispecie.

*In tema di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le "altre modalità fraudolente", richiamate nel precetto della norma incriminatrice, sono costituite da ogni attività ingannevole, qualificata o non qualificata, idonea a porre in una situazione di errore o di semplice ignoranza un soggetto, non necessariamente coincidente con quello passivo. (Fattispecie relativa ad omessa "timbratura" intermedia in uscita, in cui la Corte ha precisato che, con tale condotta, incidente sul contenuto della prestazione lavorativa, il dipendente, facendo falsamente apparire la propria presenza nel luogo di lavoro, nasconde al datore di lavoro pubblico l'arbitrario allontanamento dal servizio).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quinquies CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3262 del 2019 Rv. 274895-01, N. 22281 del 2022 Rv. 283524-01, N. 47043 del 2015 Rv. 265223-01, N. 45106 del 2019 Rv. 277774-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 1534 del 26/11/2024** Ud. (dep. 14/01/2025) Rv. 287432-03

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: INDIRLI FULVIO PIERENZO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 12/02/2024

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - Delitto di false attestazioni o certificazioni di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 - Elemento soggettivo - Contenuto - Dolo generico - Sufficienza - Reato di pericolo - Conseguenze.

*L'elemento soggettivo del delitto di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della "immutatio veri", non essendo necessario che l'agente abbia altresì l'"animus nocendi vel decipiendi", sicché il delitto, ascrivibile alla categoria dei reati di pericolo, sussiste anche nel caso in cui la falsa attestazione sia stata posta in essere con la certezza di non produrre alcun danno.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quinquies CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22281 del 2022 Rv. 283524-01, N. 47043 del 2015 Rv. 265223-01, N. 45106 del 2019 Rv. 277774-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 1534 del 26/11/2024** Ud. (dep. 14/01/2025) Rv. 287432-01

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: DI NICOLA VITO. Relatore: DI NICOLA VITO. Imputato: INDIRLI FULVIO PIERENZO. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)**

## SEZIONE TERZA

Rigetta, CORTE APPELLO LECCE, 12/02/2024

598009 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - IN GENERE - Delitto di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001 - Condotta del pubblico dipendente che si allontana temporaneamente dal posto di lavoro senza far risultare l'assenza mediante timbratura del proprio "badge" - Configurabilità del reato - Ragioni.

*Integra il delitto di false attestazioni o certificazioni, di cui all'art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la condotta del pubblico dipendente che si allontana temporaneamente dal posto di lavoro, dopo che ne sia stata certificata la presenza, omettendo la "timbratura" intermedia in uscita col proprio "badge", posto che non assume rilievo alcuno la mancata causazione di un danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, identificandosi il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice nella sola funzione certificativa assegnata a taluni atti ed ai sistemi di rilevazione della presenza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quinquies CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 3262 del 2019 Rv. 274895-01, N. 22281 del 2022 Rv. 283524-01, N. 47043 del 2015 Rv. 265223-01, N. 45106 del 2019 Rv. 277774-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 1231 del 21/11/2024** Ud. (dep. **13/01/2025**) Rv. **287328-01**

*Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: SCARCELLA ALESSIO. Relatore: SCARCELLA ALESSIO. Imputato: P. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)*

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 06/12/2023

661042 IMPUGNAZIONI - APPELLO - ESECUZIONE DELLE CONDANNE CIVILI - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato della vittima del delitto di violenza sessuale - Valenza ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui è riconosciuta alla medesima la provvisoria - Esclusione - Ragioni.

*L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di persona offesa dal delitto di violenza sessuale, costituitasi parte civile, non è ostativa alla provvisoria esecutività del capo della sentenza penale di condanna con cui alla stessa è riconosciuta la provvisoria, posto che tale ammissione, automatica "ex lege", a prescindere da limiti reddituali, non si traduce nell'accertamento di uno stato di insolvibilità della destinataria, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero della somma corrisposta a detto titolo nel caso di annullamento della sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 600 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 612, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13398 del 2024 Rv. 286289-01, N. 29925 del 2018 Rv. 273244-01, N. 16164 del 2019 Rv. 275941-01, N. 12861 del 2019 Rv. 275360-01, N. 16272 del 2022 Rv. 283026-01, N. 927 del 2023 Rv. 283931-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 53153 del 2016 Rv. 268180-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 1227 del 20/11/2024** Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287465-01

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **CORBO ANTONIO.** Relatore: **CORBO ANTONIO.**  
Imputato: **CHINDEMI DOMENICO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 20/02/2024

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Sospensione del processo e del corso della prescrizione ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 - Ambito di applicazione - Individuazione - Ragioni.

*In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con scadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5288 del 2020 Rv. 278397-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 1227 del 20/11/2024** Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287465-02

Presidente: **ACETO ALDO.** Estensore: **CORBO ANTONIO.** Relatore: **CORBO ANTONIO.**  
Imputato: **CHINDEMI DOMENICO. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 20/02/2024

577032 PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Reati tributari - Sospensione del processo e della prescrizione ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 74 del 2000 - Sospensione della prescrizione ex art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen. - Concorrente applicazione dei due istituti - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione disposte, su richiesta dell'imputato, in pendenza del procedimento di "rateizzazione" del debito tributario e il conseguente rinvio del dibattimento oltre il termine di cui all'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non precludono l'operatività, nel medesimo processo, della causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., a seguito di richiesta dell'imputato o del suo difensore, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei due istituti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 479

Massime precedenti Vedi: N. 5288 del 2020 Rv. 278397-01, N. 8171 del 2023 Rv. 284154-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15427 del 2016 Rv. 267042-01, N. 1021 del 2002 Rv. 220509-01, N. 4909 del 2015 Rv. 262914-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 4252 del 18/11/2024** Ud. (dep. 31/01/2025) Rv. 287426-01

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: M. P.M. PEDICINI ETTORE. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 25/01/2024

673008 PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE - Avvenuto risarcimento del danno - Incidenza sulla credibilità della persona offesa - Esclusione - Ragioni - Precisazioni.

*In tema di valutazione della prova, l'avvenuto risarcimento del danno in favore della persona offesa che non si sia costituita parte civile non ne mina la credibilità come testimone, trovandosi altrimenti la predetta nell'anomala condizione di dover rinunciare all'esercizio del diritto riconosciutole dall'ordinamento in conseguenza dell'illecito subito per poter essere creduta. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che non è offerta al giudice alcuna prova della penale responsabilità in conseguenza dell'avvenuto risarcimento del danno, essendo questo un istituto privatistico, non suscettibile di essere inteso come una confessione tacita, giudiziale o extragiudiziale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 410 del 2022 Rv. 282558-01, N. 40849 del 2012 Rv. 253688-01, N. 21135 del 2019 Rv. 275312-01, N. 12920 del 2020 Rv. 279070-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 41461 del 2012 Rv. 253214-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 1759 del 18/11/2024** Cc. (dep. 15/01/2025) Rv. 287390-01

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO. Imputato: PMT C/ DELLE GRAZIE NICOLA. P.M. PARASPORO CINZIA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE BARI, 06/11/2023

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Giudice per le indagini preliminari - Rigetto di una seconda richiesta di emissione di decreto penale di condanna - Abnormità - Sussistenza - Ragioni.

*È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta una seconda richiesta di emissione di decreto penale di condanna sul presupposto che quella presentata in precedenza, non accolta, abbia consumato il potere del pubblico ministero di esercizio dell'azione penale, posto che, per effetto della regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, quest'ultimo è reintegrato nella totalità delle attribuzioni conferitegli dagli artt. 405 e ss. cod. proc. pen. con riguardo all'esercizio della stessa e alle sue modalità.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7582 del 2020 Rv. 278235-01, N. 23734 del 2024 Rv. 286592-01, N. 29349 del 2018 Rv. 273376-01, N. 5659 del 2005 Rv. 231208-01, N. 38120 del 2021 Rv. 282191-01, N. 29347 del 2018 Rv. 273090-01, N. 41392 del 2004 Rv. 230328-01 Rv. 230328-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 818 del 12/11/2024** Ud. (dep. **09/01/2025**) Rv. **287303-01**

Presidente: **SARNO GIULIO.** Estensore: **BOVE VALERIA.** Relatore: **BOVE VALERIA.**  
Imputato: **N. P.M. COSTANTINI FRANCESCA.** (Diff.)

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO CATANIA, 12/01/2024

603003 REATI CONTRO LA PERSONA - CONTRAVVENZIONI - IN GENERE - Contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale di cui all'art. 734-bis cod. pen. - Reato omissivo proprio di cui all'art. 57 cod. pen. - Differenze - Indicazione - Fattispecie.

*La contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, di cui all'art. 734-bis cod. pen., richiede, a tutela della riservatezza della medesima, una condotta commissiva a forma libera, realizzabile da chiunque, compatibile, come tale, col disposto di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., distinguendosi, pertanto, dalla fattispecie di reato di cui all'art. 57 cod. pen., che è ascrivibile solo al direttore o al vice-direttore del periodico e che postula una responsabilità per fatto proprio omissivo, derivante dal mancato controllo contenutistico volto a impedire la commissione di reati con il mezzo della stampa. (Fattispecie relativa alla pubblicazione, nell'edizione "online" di un quotidiano nazionale, di una sentenza in materia di violenza sessuale, non oscurata nelle parti relative ai dati della persona offesa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 734 bis

Massime precedenti Vedi: N. 42309 del 2016 Rv. 268461-01, N. 71 del 2021 Rv. 280410-01, N. 2887 del 2014 Rv. 258753-01 Rv. 258754-01 Rv. 258752-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 1223 del 07/11/2024** Ud. (dep. **13/01/2025**) Rv. **287467-02**

Presidente: **DI NICOLA VITO.** Estensore: **CORBO ANTONIO.** Relatore: **CORBO ANTONIO.**  
Imputato: **P. P.M. BALDI FULVIO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/02/2024

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Sentenza di primo grado di assoluzione - Appello della parte civile per rivalutazione della prova dichiarativa - Conferma dell'assoluzione in appello - Violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.

*Il giudice d'appello che conferma la sentenza di assoluzione impugnata dalla parte civile per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non è tenuto a rinnovare l'istruzione dibattimentale, atteso che tale obbligo, conformemente ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve essere posto in correlazione al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", valevole in funzione della condanna e non dell'assoluzione.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6501 del 2021 Rv. 281049-01

---

## SEZIONE TERZA

**Sez. 3, Sentenza n. 1223 del 07/11/2024** Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287467-01

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: P. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/02/2024

661063 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Effetto estensivo dell'annullamento con rinvio - Mancata citazione del coimputato che può giovare - Nullità deducibile dall'imputato ricorrente regolarmente citato - Esclusione - Ragioni.

*La nullità assoluta derivante, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dall'omessa citazione nel giudizio di rinvio del coimputato che, ai sensi dell'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., può giovare dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna non può essere dedotta dall'imputato già ricorrente per cassazione, la cui impugnazione sia stata accolta e che risulti regolarmente citato nel giudizio di rinvio, ma solo dal coimputato non ricorrente, posto che la disposizione da ultimo indicata è dettata nel suo esclusivo interesse.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587 com. 1

**Massime precedenti Vedi:** N. 17368 del 2019 Rv. 275945-02, N. 45576 del 2010 Rv. 249421-01, N. 1454 del 2014 Rv. 258390-01

---

**Sez. 3, Sentenza n. 2062 del 05/11/2024** Cc. (dep. 17/01/2025) Rv. 287391-01

**Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: DI STASI ANTONELLA. Relatore: DI STASI ANTONELLA. Imputato: PMT C/ LEOPARDI DI MONNI PA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE RIMINI, 01/07/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di un ente per illecito dipendente da reato - Declaratoria di nullità con restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con richiesta di rinvio a giudizio - Erroneità del presupposto - Abnormità - Sussistenza - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.

*Non è abnorme, e pertanto non è ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il giudice, investito del decreto di citazione diretta a giudizio emesso nei confronti di un ente, dispone, in esito alla declaratoria di nullità dello stesso, la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio, in ragione del richiamo all'art. 407-bis, comma 1, cod. proc. pen. operato dall'art. 59, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, costituendo la decisione espressione dei poteri ordinamentali riconosciuti al giudice del dibattimento, che non determina un'insuperabile stasi processuale, atteso che il rappresentante della pubblica accusa può disporre la rinnovazione del decreto senza incorrere nell'adozione di un atto nullo.*

**Riferimenti normativi:** Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 59 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 septies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

**Massime precedenti Vedi:** N. 14509 del 2023 Rv. 284484-01, N. 44096 del 2024 Rv. 287307-01, N. 28694 del 2022 Rv. 283578-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 5307 del 2008 Rv. 238240-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01

## SEZIONE TERZA

---

Sez. 3, **Sentenza n. 3729 del 22/10/2024** Ud. (dep. 29/01/2025) Rv. 287392-01

**Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: ACCOGLI SALVATORE. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 13/11/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Reati tributari - Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili - Rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura - Mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente - Prova dell'avvenuto occultamento o dell'avvenuta distruzione di fatture - Sufficienza - Ragioni.

*Ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'atto di uno dei due esemplari in cui dev'essere compilata la fattura, documento di cui è obbligatoria la conservazione a fini fiscali, può indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 39 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 22, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 41683 del 2018 Rv. 274862-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 1441 del 2018 Rv. 272034-01, N. 45950 del 2017 Rv. 271794-01, N. 15236 del 2015 Rv. 263050-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 2384 del 10/10/2024** Cc. (dep. 21/01/2025) Rv. 287337-01

**Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA. Imputato: MARTUCCI MICHELE. P.M. BALDI FULVIO. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BRINDISI, 01/03/2024

515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reati paesaggistici - Installazione, in assenza di autorizzazione paesaggistica, di "tensostrutture" adibite ad uso abitativo e destinante ad un utilizzo perdurante nel tempo su area vincolata - Contravvenzione prevista dall'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità - Ragioni.

*Integra la contravvenzione prevista dall'art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, l'installazione, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 146 d.lgs. citato, di "tensostrutture" adibite ad uso abitativo e destinante ad un utilizzo perdurante nel tempo, su area sottoposta a vincolo paesaggistico, non rientrando tale intervento nel novero di quelli di "edilizia libera".*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 50766 del 2023 Rv. 285626-01, N. 1610 del 2010 Rv. 245752-01, N. 35401 del 2007 Rv. 237540-01, N. 39429 del 2018 Rv. 273903-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12878 del 2003 Rv. 223721-01

---

## SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 2223 del 24/09/2024** Ud. (dep. 20/01/2025) Rv. 287394-01

Presidente: **GALTERIO DONATELLA**. Estensore: **MACRI' UBALDA**. Relatore: **MACRI' UBALDA**. Imputato: **C. P.M. ESPOSITO ALDO**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 12/02/2023

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive di pene detentive brevi - Lavoro di pubblica utilità - Richiesta - Rinuncia implicita alla richiesta di sospensione condizionale della pena - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.

*In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto indicativa della volontà dell'imputato di eseguire la pena, comporta l'implicita rinuncia alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l'incompatibilità tra i due istituti.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. I) CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33149 del 2024 Rv. 286751-01, N. 36783 del 2020 Rv. 280086-01, N. 4629 del 2021 Rv. 280357-01

---

Sez. 3, **Sentenza n. 2369 del 21/03/2024** Ud. (dep. 21/01/2025) Rv. 287501-01

Presidente: **RAMACCI LUCA**. Estensore: **GALTERIO DONATELLA**. Relatore: **GALTERIO DONATELLA**. Imputato: **MUZZOLINI ENRICO**. P.M. **TOCCI STEFANO**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 23/02/2023

675005 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITA' - Contenuto precettivo - Individuazione - Strumento giuridico vigente al momento della consegna - Rilevanza - Modifiche sopravvenute favorevoli all'estradato - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di estradizione dall'estero, l'ambito di operatività della clausola di specialità, quale limite all'esercizio dell'azione penale per fatti diversi da quelli che hanno motivato l'estradizione, è regolato dalle norme processuali e dallo strumento convenzionale vigenti al momento della consegna, non rilevando le modifiche sopravvenute del quadro normativo, interno o sovranazionale, favorevoli al soggetto consegnato. (Fattispecie relativa all'estradizione di un cittadino italiano dalla Colombia, in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la condanna per reati commessi prima della consegna che aveva escluso l'applicabilità retroattiva delle preclusioni al principio di specialità introdotte all'art. 721, comma 2, cod. proc. pen. dal disposto dell'art. 5 d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149 e delle norme del Trattato Italia-Colombia del 16 dicembre 2016, ratificato con legge 17 luglio 2020, n. 82, sul rilievo che tali previsioni erano entrate in vigore successivamente alla consegna dell'estradato).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Decreto Legisl. 03/10/2017 num. 149 art. 5, Legge 17/07/2020 num. 82, Tratt. Internaz. 16/12/2016, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720

Massime precedenti Conformi: N. 44121 del 2016 Rv. 268075-01

Massime precedenti Vedi: N. 3706 del 2016 Rv. 265781-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 80 del 2001 Rv. 218767-01

GENNAIO 2025

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione quarta



## SEZIONE QUARTA

---

**Sez. 4, Sentenza n. 4184 del 15/01/2025** Cc. (dep. 31/01/2025) Rv. 287477-01

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: MINISTERO ECONOMIA E FINANZE.**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/10/2024

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Condotta gravemente colposa ostativa all'indennizzo - Vizio di mente dell'imputato - Compatibilità - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, ostativa al riconoscimento del diritto, non è incompatibile col vizio di mente, posto che l'esclusione dell'imputabilità per tale causa non impedisce di verificare se, indipendentemente dalla sua rilevanza penale, il comportamento della persona sottoposta a custodia cautelare abbia dispiegato efficacia causale rispetto all'applicazione della misura. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, a tale fine, possono essere valutati anche fatti non costituenti oggetto dell'accertamento penale, purché riguardanti condotte che hanno influito sulla restrizione). (Vedi Sez. U, n. 1 del 1992, Rv. 191147-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 85 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15221 del 2018 Rv. 272473-01, N. 45324 del 2009 Rv. 245467-01, N. 18847 del 2012 Rv. 253595-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16175 del 2021 Rv. 281038-01, N. 51343 del 2018 Rv. 274006-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 32383 del 2010 Rv. 247663-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 3721 del 09/01/2025** Ud. (dep. 29/01/2025) Rv. 287516-01

**Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: PALOMBO PAOLA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)**

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO ROMA, 28/02/2024

661059 IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - Pluralità di nuove acquisizioni peritali in esito a rinnovazione istruttoria - Possibilità di fare riferimento, in sentenza, ad una soltanto delle perizie - Esclusione - Conseguenze.

*È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di una pluralità di perizie sul medesimo oggetto disposte in sede di integrazione istruttoria, faccia esclusivo riferimento al contenuto di una sola di esse, recependone le conclusioni, posto che è necessario esporre le ragioni della scelta effettuata e scrutinare le tesi confutate, anche alla luce delle altre risultanze processuali, comprese le consulenze di parte, con cui deve essere confrontata la tesi recepita.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. F, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Costituzione art. 111 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 56395 del 2017 Rv. 271700-01, N. 38126 del 2024 Rv. 287104-01, N. 27416 del 2014 Rv. 259666-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 170 del 2000 Rv. 216664-01

## SEZIONE QUARTA

---

**Sez. 4, Sentenza n. 3721 del 09/01/2025** Ud. (dep. **29/01/2025**) Rv. **287516-02**

**Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: PALOMBO PAOLA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)**

Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO ROMA, 28/02/2024

589011 PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI - Successione di leggi nel tempo - Profilo e grado di colpa - Introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24 - Causa di non punibilità riservata ad imperizia - Art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 - Assenza di responsabilità per colpa lieve - Rispetto delle linee-guida e delle buone prassi - Onere motivazionale - Sussistenza.

*In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, debbono essere valutati, per effetto della successione di leggi penali nel tempo determinato dall'introduzione dell'art. 590-sexies cod. pen. ad opera dell'art. 6, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, il profilo e il grado di colpa del soggetto agente, oltre alla fonte della regola cautelare, posto che la norma indicata ha introdotto una causa di non punibilità riservata al solo comportamento connotato da imperizia, ove risultino rispettate le linee guida o, in assenza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali, diversamente dal disposto dell'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che aveva escluso la penale responsabilità nel caso di colpa lieve, ove fossero state osservate le linee-guida e le buone prassi.*

**Riferimenti normativi:** Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 6, Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 sexies, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

**Massime precedenti Vedi:** N. 37794 del 2018 Rv. 273463-01, N. 53453 del 2018 Rv. 274499-02, N. 23283 del 2016 Rv. 266903-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 2402 del 09/01/2025** Cc. (dep. **21/01/2025**) Rv. **287495-01**

**Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: D'ARGENIO OMAR. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE AVELLINO, 03/10/2024

656017 DIFESA E DIFENSORI - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto - Opposizione - Conferma del rigetto per ragioni diverse - Legittimità - Esclusione - Ragioni.

*È illegittimo, se fondato su motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, il rigetto dell'opposizione interposta, ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituendo la stessa uno strumento, pur se straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, informato, pertanto, ai principi del processo penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di "reformatio in pejus".*

**Riferimenti normativi:** DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 12491 del 2011 Rv. 250134-01, N. 18697 del 2018 Rv. 273254-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 1686 del 2008 Rv. 238752-01, N. 20371 del 2008 Rv. 240219-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 6816 del 2007 Rv. 235345-01

---

## SEZIONE QUARTA

**Sez. 4, Sentenza n. 3011 del 19/12/2024** Cc. (dep. **27/01/2025**) Rv. **287503-01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: PMT C/ SIFFREDI FABRIZIO.**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE SAVONA, 24/09/2024

671095 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - DECRETO DI CONDANNA - REVOCA - Udienza di comparizione predibattimentale - Instaurazione a seguito di revoca del decreto penale di condanna - Vizi del provvedimento di revoca - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.

*Nell'udienza di comparizione predibattimentale, incardinata a seguito di revoca del decreto penale di condanna ex art. 460, comma 4, cod. proc. pen., non è possibile fare valere vizi afferenti a tale provvedimento, essendo esso inoppugnabile. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'ordinamento non riconosce all'imputato alcun diritto a che il procedimento a suo carico sia definito con decreto penale di condanna, piuttosto che con rito ordinario, neanche nel caso in cui il decreto penale sia stato emesso, ma successivamente revocato, a causa della nullità della relativa notifica).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 lett. C

*Massime precedenti Conformi:* N. 12350 del 2020 Rv. 278916-02, N. 45684 del 2008 Rv. 241663-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 47373 del 2008 Rv. 242764-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 576 del 18/12/2024** Cc. (dep. **08/01/2025**) Rv. **287322-01**

**Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: PMT C/ BAFFA MARTINA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CROTONE, 03/10/2024

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Questioni non sottoposte al giudice di prima istanza - Cognizione del giudice del gravame - Esclusione - Fattispecie.

*In tema di appello cautelare, la cognizione del giudice, in ossequio al principio della "doppia devoluzione", è circoscritta ai motivi dedotti con l'atto di impugnazione, che, a loro volta, non possono esorbitare dal "thema decidendum" sottoposto al giudice di prima istanza, salvo il potere di quello del gravame di dichiarare le nullità assolute, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza, pronunciata in sede di appello cautelare reale, che aveva accolto la richiesta di dissequestro di un'aviopista, non formulata con l'istanza originaria, volta ad ottenere la mera autorizzazione all'uso temporaneo del bene da parte di terzi, ma avanzata, per la prima volta, mediante impugnazione).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 3418 del 1999 Rv. 214261-01, N. 19008 del 2016 Rv. 267209-01, N. 30483 del 2015 Rv. 264818-01, N. 6597 del 2024 Rv. 285931-01, N. 43913 del 2012 Rv. 253786-01

## SEZIONE QUARTA

*Massime precedenti Vedi:* N. 58451 del 2018 Rv. 275566-01, N. 8 del 1997 Rv. 208313-01, N. 57262 del 2017 Rv. 272206-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15403 del 2024 Rv. 286155-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 574 del 05/12/2024** Cc. (dep. **08/01/2025**) Rv. **287302-01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SESSA GENNARO. Relatore: SESSA GENNARO. Imputato: MANISCALCO DOMENICO. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 22/02/2024

664105 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE - Condizione ostativa alla riparazione - Colpa dell'imputato - Configurabilità - Comportamenti extraprocessuali - Frequentazioni ambigue - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva respinto la richiesta di riparazione sul rilievo dell'avvenuto accertamento della stretta vicinanza del richiedente, imputato del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, a soggetto in posizione apicale nella locale articolazione di "Cosa nostra" e ad altri individui inseriti nel medesimo contesto malavitoso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 39199 del 2014 Rv. 260397-01, N. 2083 del 1998 Rv. 212114-01, N. 23128 del 2003 Rv. 225507-01, N. 363 del 2008 Rv. 238782-01, N. 49613 del 2018 Rv. 273996-01, N. 179 del 1997 Rv. 207261-01, N. 45418 del 2010 Rv. 249237-01, N. 51722 del 2013 Rv. 257878-01, N. 1235 del 2014 Rv. 258610-01, N. 37528 del 2008 Rv. 241218-01, N. 8914 del 2015 Rv. 262436-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 850 del 2022 Rv. 282565-01, N. 2145 del 2021 Rv. 280246-01, N. 31234 del 2023 Rv. 284858-01, N. 7956 del 2021 Rv. 280547-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 20 del 28/11/2024** Ud. (dep. **02/01/2025**) Rv. **287481-01**

**Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: FATTORI CLAUDIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 09/10/2023

538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Confisca di immobile - Morte dell'imputato non nota al giudice del merito - Legittimazione ad agire dell'erede avente causa dall'imputato - Sussistenza - Incidente di esecuzione.

*In tema di lottizzazione abusiva, l'erede dell'imputato rimasto estraneo al giudizio è legittimato a far valere le proprie ragioni, con incidente di esecuzione, rispetto al provvedimento di confisca dell'immobile disposto dal giudice che non sia stato a conoscenza dell'intervenuta morte, nelle more del giudizio, del dante causa. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale tutela risulta coerente con le statuizioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/10/2021, nelle cause riunite C-845/19 e C-863/19, e delle pronunce della Corte EDU del 10/04/2012 Silickiene c. Lituania e del 15/01/2015 Ceits c. Estonia).*

## SEZIONE QUARTA

*Riferimenti normativi:* DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 47729 del 2018 Rv. 274969-01, N. 11834 del 2018 Rv. 272675-01, N. 19959 del 2013 Rv. 255864-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13539 del 2020 Rv. 278870-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 4164 del 21/11/2024** Ud. (dep. **31/01/2025**) Rv. **287499-01**

*Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: ODIGIE KENNEDY. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)*

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO VENEZIA, 03/10/2023

618055 SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - Inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato - Giustificato motivo - Nozione - Assoluta impossidenza - Rilevanza.

*In tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del delitto di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato l'inadempimento che consegua alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, che non possa recarsi nel termine alla frontiera od acquistare il biglietto di viaggio, o che derivi dal mancato rilascio, da parte della competente autorità diplomatica o consolare, dei documenti necessari, peraltro dallo straniero stesso sollecitamente richiesti.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 30779 del 2006 Rv. 234883-01, N. 40827 del 2019 Rv. 277449-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 35959 del 2015 Rv. 264936-01, N. 35707 del 2019 Rv. 276810-01, N. 34245 del 2010 Rv. 248341-01, N. 38819 del 2022 Rv. 283638-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 2030 del 21/11/2024** Ud. (dep. **17/01/2025**) Rv. **287517-03**

*Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: REPETTO RENZO C/ ONEDA PAOLO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO GENOVA, 21/02/2024

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Condotta omissiva - Accertamento giudiziale - Modalità di formulazione - Indicazione.

*In tema di nesso di causalità nei reati omissivi, l'accertamento giudiziale, scandito secondo le fasi del giudizio cd. esplicativo, funzionale all'accertamento, sul piano naturalistico, dell'accaduto, nonché del giudizio controfattuale, volto a stabilire se la condotta doverosa omessa avrebbe potuto evitare l'evento, deve essere informato, in ogni caso, al canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 36942 del 2024 Rv. 287001-01, N. 23339 del 2013 Rv. 256941-01, N. 416 del 2022 Rv. 282559-01

## SEZIONE QUARTA

---

**Sez. 4, Sentenza n. 4163 del 21/11/2024** Ud. (dep. **31/01/2025**) Rv. **287502-01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: G. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 22/11/2023

656005 DIFESA E DIFENSORI - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE - Parte civile assistita da due difensori - Nullità - Esclusione - Ragioni.

*La nomina, ad opera della parte civile, di due difensori, avvenuta in violazione del disposto di cui all'art. 100 cod. proc. pen., non è causa di alcuna nullità, non essendo questa espressamente comminata dalla legge, ma determina la mera inefficacia della nomina del secondo difensore.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 24

*Massime precedenti Conformi:* N. 39541 del 2005 Rv. 233475-01, N. 5305 del 1998 Rv. 210572-01, N. 24560 del 2009 Rv. 244097-01, N. 14212 del 2020 Rv. 279010-02

---

**Sez. 4, Sentenza n. 2030 del 21/11/2024** Ud. (dep. **17/01/2025**) Rv. **287517-01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: REPETTO RENZO C/ ONEDA PAOLO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO GENOVA, 21/02/2024

609005 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Posizione di garanzia in contesti parafamiliari - Fonte - Comportamenti concludenti - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di reati colposi omissivi, la posizione di garanzia in contesti di tipo parafamiliare può essere generata, oltre che da un'investitura formale, anche dall'esercizio, di fatto, delle funzioni tipiche del garante, mediante comportamento concludente di consapevole presa in carico del soggetto protetto che versi in uno stato di comprovato "deficit" psichico, tale da determinare, nei suoi confronti, quale titolare del bene protetto, un rapporto di dipendenza. (Fattispecie relativa a una comunità organizzata secondo regole autoimposte, in cui un soggetto maggiorenne, indipendente e senza alterazione della capacità critica, pur se in condizioni di fragilità e vulnerabilità, era stato sottoposto ad intervento di rimozione di un nevo, dal quale erano derivate complicità e, di conseguenza, il decesso).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 19558 del 2021 Rv. 281171-01, N. 9049 del 2020 Rv. 278501-01, N. 38624 del 2019 Rv. 277190-01, N. 27905 del 2021 Rv. 281817-02, N. 21869 del 2022 Rv. 283387-01

---

## SEZIONE QUARTA

**Sez. 4, Sentenza n. 2030 del 21/11/2024** Ud. (dep. 17/01/2025) Rv. 287517-02

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: REPETTO RENZO C/ ONEDA PAOLO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO GENOVA, 21/02/2024

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Causalità omissiva - Accertamento - Giudizio cd. esplicativo - Modalità di formulazione - Regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità - Sussistenza.

*In tema di nesso di causalità omissiva, l'accertamento riguardante il giudizio cd. esplicativo, funzionale alla ricostruzione, sul piano naturalistico, dell'accaduto può fondarsi sull'esame degli elementi probatori acquisiti al processo in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, desumersi l'esistenza del fatto e delle pertinenti correlazioni causali anche sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti.*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 1

**Massime precedenti Vedi:** N. 4675 del 2007 Rv. 235657-01, N. 46392 del 2018 Rv. 274272-02, N. 26568 del 2019 Rv. 276340-01, N. 416 del 2022 Rv. 282559-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 30328 del 2002 Rv. 222139-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 2778 del 20/11/2024** Cc. (dep. 23/01/2025) Rv. 287483-01

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: J. (Conf.)**

Annulla con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI ROMA, 24/04/2024

661102 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE - Sentenza della sezione per i minorenni della corte d'appello - Individuazione del giudice competente a seguito di annullamento con rinvio - Criteri.

*In caso di annullamento con rinvio di sentenza deliberata dalla sezione per i minorenni della corte di appello, competente a celebrare il nuovo giudizio è la medesima corte, salvo che tale ufficio sia costituito da un'unica sezione, operando in tal caso la regola suppletiva di cui all'art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la trasmissione degli atti alla corte territoriale più vicina.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 58 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 13725 del 2020 Rv. 278972-02, N. 30189 del 2013 Rv. 255632-01, N. 14933 del 2015 Rv. 263304-01, N. 10348 del 2015 Rv. 262909-01 Rv. 262909-01, N. 6332 del 2015 Rv. 262346-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 2776 del 20/11/2024** Cc. (dep. 23/01/2025) Rv. 287361-01

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: PMT C/ DE ROSA VINCENZA. P.M. ESPOSITO ALDO. (Parz. Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 21/03/2024

594112 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Energia elettrica -

## SEZIONE QUARTA

Sopravvenuta procedibilità a querela del reato per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto - Possibilità - Limiti - Indicazione.

*In tema di furto, nel caso in cui il delitto abbia ad oggetto energia elettrica e l'azione penale risulti esercitata antecedentemente al 30/03/2023, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte, con riguardo alla procedibilità, dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è consentita al pubblico ministero la contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene sottratto a un pubblico servizio, di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., comportante la procedibilità d'ufficio del delitto, entro la prima udienza dibattimentale.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 625 lett. 7, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85 PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 43083 del 2024 Rv. 287243-01, N. 37142 del 2024 Rv. 287060-02

*Massime precedenti Vedi:* N. 48347 del 2023 Rv. 285682-01, N. 17455 del 2024 Rv. 286344-01, N. 17532 del 2024 Rv. 286448-01, N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01

---

**Sez. 4, Sentenza n. 3824 del 17/10/2024 Cc. (dep. 30/01/2025) Rv. 287395-01**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: LAURO DAVIDE. Relatore: LAURO DAVIDE. Imputato: PMT C/ IGNOTI. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE L'AQUILA, 09/05/2024

663074 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - IGNOTI - Richiesta di archiviazione in procedimento relativo a "ignoti seriali" - Deposito in formato analogico e non telematico - Malfunzionamento del sistema informatico "APP" attestato dal dirigente dell'Ufficio giudiziario - Decreto di inammissibilità del giudice - Abnormità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 107 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87, DM Grazia e Giustizia 29/12/2023 art. 3

*Massime precedenti Difformi:* N. 4533 del 2025 Rv. 287379-01, N. 47016 del 2024 Rv. 287367-01, N. 43678 del 2024 Rv. 287106-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 40984 del 2018 Rv. 273581-01, N. 20569 del 2018 Rv. 272715-01, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 10728 del 2022 Rv. 282807-01, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01

---

## SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 2772 del 17/10/2024** Cc. (dep. 23/01/2025) Rv. **287345-01**

**Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: CENCI DANIELE. Relatore: CENCI DANIELE. Imputato: SANTILLO ANDREA.**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 24/06/2024

677041 SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE - Mera trascrizione di intercettazioni telefoniche - Sufficienza della motivazione - Condizioni.

*In tema di motivazione della sentenza, la mera trascrizione di intercettazioni, non corredata da valutazioni critiche e dall'indicazione delle ragioni per le quali il contenuto delle conversazioni è apprezzato come dimostrativo della fondatezza di una determinata tesi, può essere ritenuta argomentazione idonea nel solo caso in cui la chiarezza delle captazioni e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 15733 del 2003 Rv. 225440-01, N. 1269 del 2013 Rv. 254227-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 27928 del 2013 Rv. 256262-01, N. 30257 del 2002 Rv. 222750-01

---

Sez. 4, **Sentenza n. 4170 del 19/09/2024** Cc. (dep. 31/01/2025) Rv. **287396-01**

**Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: DAWAN DANIELA. Relatore: DAWAN DANIELA. Imputato: PEZZI RICCARDO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 07/03/2024

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Terzo avente interesse alla restituzione - Contestazione dei presupposti del sequestro preventivo - Possibilità - Esclusione - Deducibilità della propria titolarità o disponibilità del bene e della estraneità al reato - Sussistenza.

*In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'insussistenza di un suo contributo al reato attribuito all'indagato, non potendo contestare, invece, l'esistenza dei presupposti della misura cautelare.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 36347 del 2019 Rv. 276700-01, N. 41861 del 2024 Rv. 287165-01, N. 23713 del 2024 Rv. 286439-01, N. 42037 del 2016 Rv. 268070-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 10242 del 2024 Rv. 286039-01, N. 3034 del 2024 Rv. 285746-01, N. 15673 del 2024 Rv. 286335-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 9206 del 2024 Rv. 286021-01, N. 1412 del 2020 Rv. 278070-01, N. 20193 del 2024 Rv. 286441-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

GENNAIO 2025

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione quinta



## SEZIONE QUINTA

---

Sez. 5, **Sentenza n. 2124 del 05/12/2024** Ud. (dep. 17/01/2025) Rv. 287410-01

*Presidente:* **GUARDIANO ALFREDO.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **SALERNO ANTONIO.** *P.M.* **SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 20/11/2023

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Corruzione in atti giudiziari - Pubblico ufficiale - Atto compiuto nell'esercizio di pubbliche funzioni e destinato a confluire nel procedimento giudiziario influenzandone l'esito - Necessità - Sussistenza.

*Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, l'atto o il comportamento oggetto di mercimonio deve essere compiuto dal pubblico ufficiale nell'esercizio di pubbliche funzioni, nonché destinato a confluire nel procedimento giudiziario e in grado di incidere sul suo esito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 357 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1245 del 2024 Rv. 285886-02, N. 23803 del 2022 Rv. 283601-01, N. 19496 del 2018 Rv. 273278-01, N. 29400 del 2018 Rv. 273620-01, N. 17973 del 2019 Rv. 275935-02

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15208 del 2010 Rv. 246582-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 2910 del 04/12/2024** Ud. (dep. 23/01/2025) Rv. 287482-03

*Presidente:* **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **GUARDIANO ALFREDO - BORRELLI PAOLA ..** *Relatore:* **GUARDIANO ALFREDO - BORRELLI PAOLA ..** *Imputato:* **ARAPI SHERIF.** *P.M.* **GIORDANO LUIGI.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 15/05/2023

661127 IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI - Ricorso non integralmente inammissibile - Inammissibilità di uno dei motivi - Sanatoria per effetto di motivi aggiunti a questo collegati - Esclusione.

*L'inammissibilità di un motivo del ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge quest'ultimo anche nel caso in cui il ricorso principale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 6075 del 2015 Rv. 262343-01, N. 48044 del 2019 Rv. 277850-01, N. 9837 del 2019 Rv. 275158-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4683 del 1998 Rv. 210259-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 2910 del 04/12/2024** Ud. (dep. 23/01/2025) Rv. 287482-02

**Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO - BORRELLI PAOLA .. Relatore: GUARDIANO ALFREDO - BORRELLI PAOLA .. Imputato: ARAPI SHERIF. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 15/05/2023

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Rinnovazione dell'istruttoria in appello - Ambito entro cui può disporsi - Parametro valutativo di riferimento - Assoluta necessità - Indicazione di prova sopravvenuta - Caratteri.

*Nel giudizio di appello avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti; tuttavia, in presenza di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, tale giudizio deve tener conto della "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 12928 del 2019 Rv. 276318-02, N. 7246 del 1999 Rv. 213702-01, N. 8316 del 2016 Rv. 266145-01, N. 35846 del 2012 Rv. 253729-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 30776 del 2023 Rv. 284947-01, N. 3028 del 2024 Rv. 285745-01, N. 51901 del 2019 Rv. 278061-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18620 del 2017 Rv. 269785-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 2910 del 04/12/2024** Ud. (dep. 23/01/2025) Rv. 287482-04

**Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO - BORRELLI PAOLA .. Relatore: GUARDIANO ALFREDO - BORRELLI PAOLA .. Imputato: ARAPI SHERIF. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 15/05/2023

594073 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - CIRCOSTANZE - Commissione del fatto ad opera di partecipe ad associazione di tipo mafioso - Comunicabilità ai correi - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 629 com. 2 PENDENTE, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 628 com. 3 lett. 3 PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 9429 del 2017 Rv. 269365-01, N. 5639 del 2006 Rv. 233839-01 Rv. 233839-01, N. 41514 del 2012 Rv. 253807-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 48448 del 2023 Rv. 285587-01, N. 20320 del 2024 Rv. 286426-01, N. 38870 del 2018 Rv. 273706-01, N. 21616 del 2024 Rv. 286433-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8545 del 2020 Rv. 278734-01

---

## SEZIONE QUINTA

**Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 04/12/2024** Ud. (dep. 23/01/2025) Rv. 287482-01

**Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: GUARDIANO ALFREDO - BORRELLI PAOLA .. Relatore: GUARDIANO ALFREDO - BORRELLI PAOLA .. Imputato: ARAPI SHERIF. P.M. GIORDANO LUIGI. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 15/05/2023

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Condotta di partecipazione - Prova.

*In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma è sufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta conoscenza prova la consapevolezza del singolo di far parte di un'associazione e non quella di concorrere, più o meno stabilmente, alla commissione di una pluralità di reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990).*

*Riferimenti normativi:* DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 50133 del 2013 Rv. 258645-01, N. 11733 del 2012 Rv. 252232-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20003 del 2020 Rv. 279505-02, N. 25816 del 2022 Rv. 283278-01, N. 2394 del 2022 Rv. 282677-01, N. 27517 del 2024 Rv. 286738-01, N. 9036 del 2022 Rv. 282838-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 34475 del 2011 Rv. 250352-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 3016 del 03/12/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287436-01

**Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: D'EUSTACHIO TITO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 12/02/2024

607014 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - Omessa tenuta dei bilanci di una società in liquidazione per oltre tre anni consecutivi - Interferenza con l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - Esclusione - Bancarotta semplice documentale - Configurabilità - Sussistenza.

*In tema di bancarotta semplice documentale, l'omessa tenuta, per oltre tre anni consecutivi, del bilancio di una società in liquidazione non fa venir meno l'obbligo del liquidatore di tenere i libri e le scritture contabili, la cui violazione integra il predetto reato. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'obbligo di tenere i libri e le scritture contabili, tra i quali non rientra il bilancio, viene meno solo dopo la formale cancellazione dell'ente dal registro delle imprese anche nel caso in cui manchino passività insolite).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2490 com. 6, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2496, Legge Falliment. art. 16 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 220, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 40, Legge 11/09/2020 num. 120 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 42568 del 2018 Rv. 273925-03, N. 20514 del 2019 Rv. 275261-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 3033 del 03/12/2024** Cc. (dep. 27/01/2025) Rv. 287437-01

**Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: DE PALMA FILOMENO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' BENEVENTO, 06/09/2024

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione - Sequestro preventivo di beni - Interesse dell'indagato a impugnare - Prospettazione di un interesse concreto e attuale - Necessità - Fattispecie.

*In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, è inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il sequestro preventivo dei beni oggetto della distrazione ove non prospetti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del rimedio, che non può consistere nella mera qualità di indagato per il reato in riferimento al quale è stato disposto il sequestro. (In motivazione, la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione della Corte distrettuale che ha escluso la sussistenza dell'interesse dell'indagato a chiedere la restituzione dei beni sequestrati, sia quale amministratore della fallita, ravvisando tale interesse solo in capo al curatore, soggetto legittimato a richiedere la restituzione dei beni, sia in relazione alla società presso cui erano stati reperiti i beni, non avendo il ricorrente prospettato l'esistenza di un suo ruolo nella compagine sociale) .*

*Riferimenti normativi:* Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5509 del 2020 Rv. 278669-02, N. 1826 del 2024 Rv. 285754-01, N. 16352 del 2021 Rv. 281098-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 45936 del 2019 Rv. 277257-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 1527 del 28/11/2024** Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287408-01

**Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: MAZZAFERRO GIROLAMO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 08/11/2023

677031 SENTENZA - PUBBLICAZIONE - Lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio - Videoconferenza - Interruzione - Assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

*La sopravvenuta assenza per legittimo impedimento dell'imputato alla ripresa del collegamento in videoconferenza, precedentemente interrotto, che non consenta allo stesso di assistere alla lettura del dispositivo, non determina la nullità della sentenza, in quanto la lettura del dispositivo è un'attività processuale che accede alla medesima udienza, la quale prosegue senza soluzione di continuità tra la conclusione della discussione e tale adempimento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, in ogni caso, la violazione delle norme sulla pubblicazione della sentenza non è assistita dalla previsione di sanzioni processuali).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis

*Massime precedenti Vedi:* N. 40711 del 2018 Rv. 274664-01, N. 6221 del 2006 Rv. 233089-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 3015 del 27/11/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287458-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **MASINI TIZIANO**. Relatore: **MASINI TIZIANO**.  
Imputato: **MAINI ALFREDO**. P.M. **CERONI FRANCESCA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 19/03/2024

598051 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITA' O SU QUALITA' PERSONALI - Richiesta di colloqui con detenuti - Falsa attestazione in ordine ai propri precedenti penali - Delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali - Configurabilità - Sussistenza - Delitti di cui gli artt. 483 e 496 cod. pen. - Esclusione.

*Integra il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali la condotta di colui che, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, necessaria per fruire di colloqui con detenuti, attesti falsamente di essere immune da precedenti penali. (In motivazione, la Corte ha precisato che, influenzando la dichiarazione mendace sulla valutazione di ammissibilità del colloquio, propedeutica all'esercizio della potestà autorizzativa della direzione della struttura penitenziaria, non è configurabile né il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, che ricorre quando la falsa attestazione abbia ad oggetto "fatti" dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, né quello di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, neppure indiretta, con la formazione dell'atto).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 21, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 4054 del 2019 Rv. 275489-01, N. 26440 del 2022 Rv. 283426-01, N. 18680 del 2021 Rv. 281043-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 131 del 26/11/2024** Ud. (dep. 03/01/2025) Rv. 287434-03

Presidente: **SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO**. Estensore: **PILLA EGLE**. Relatore: **PILLA EGLE**. Imputato: **B.** P.M. **LETTIERI NICOLA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 14/03/2024

661094 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE - Ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Ordinanza - Ricorso per cassazione per vizio di motivazione - Deducibilità - Limiti.

*In tema di ricorso per cassazione, non è sindacabile per vizio di motivazione l'ordinanza con la quale il giudice della cognizione si sia pronunciato in merito all'ammissibilità della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualora la sussistenza o insussistenza delle condizioni previste dalla legge sia fondata su una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria in merito alla verifica delle risultanze fattuali e concretamente sussistenti, relative sia all'utilità della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, sia all'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che diverso e successivo è il giudizio di fattibilità del programma, la cui valutazione spetta eventualmente ai mediatori).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 646 del 2024 Rv. 285764-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 131 del 26/11/2024** Ud. (dep. **03/01/2025**) Rv. **287434-02**

**Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: B. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 14/03/2024

659001 GIUDIZIO - IN GENERE - Ordinanza di rigetto della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa - Vizio di motivazione - Nullità del giudizio - Esclusione.

*Il vizio di motivazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 170 del 2000 Rv. 216662-01 Rv. 216662-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 131 del 26/11/2024** Ud. (dep. **03/01/2025**) Rv. **287434-01**

**Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: B. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 14/03/2024

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Provvedimento di rigetto all'accesso ai programmi di giustizia riparativa - Ricorso per cassazione - Possibilità - Sussistenza - Limiti - Esclusione

*In tema di impugnazioni, è ricorribile per cassazione, unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio, l'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, senza alcuna distinzione tra reati procedibili a querela suscettibile di remissione e reati procedibili d'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111, Cod. Pen. art. 152, Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 44, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 54, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31, Costituzione art. 24

*Massime precedenti Difformi:* N. 6595 del 2024 Rv. 285930-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 33152 del 2024 Rv. 286841-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 3356 del 14/11/2024** Ud. (dep. **28/01/2025**) Rv. **287413-01**

**Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: T. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO CATANIA, 27/03/2024

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Appello - Disciplina emergenziale da Covid-19 - Sentenza di primo grado emessa in sede di giudizio abbreviato - Richiesta di trattazione orale del difensore - Conversione del rito

## SEZIONE QUINTA

emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario - Imputato detenuto - Mancata richiesta di partecipare all'udienza - Obbligo di traduzione - Esclusione.

*In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, l'istanza di trattazione orale formulata dal difensore nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa in primo grado in sede di giudizio abbreviato, determina la conversione del rito emergenziale "cartolare" in rito camerale ordinario, ma non anche l'obbligo di traduzione dell'imputato detenuto che non abbia espresso la volontà di partecipare all'udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la nullità della sentenza d'appello, ritenendo corretta la celebrazione del rito in assenza dell'imputato).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 1167 del 2022 Rv. 282400-01, N. 27245 del 2019 Rv. 276658-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 35399 del 2010 Rv. 247836-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 639 del 06/11/2024 Cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287435-02**

*Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: C. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz. Diff.)*

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRIESTE, 20/06/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Procedibilità di ufficio per il caso di ammonimento del questore - Natura giuridica dell'ammonimento - Art. 8, comma 4, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11), conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168 - Mutamento sfavorevole del regime di procedibilità del reato - Divieto di retroattività della legge penale più sfavorevole - Violazione - Insussistenza.

*In tema di atti persecutori, l'ammonimento del questore, previsto all'art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009 n. 38, non costituisce condizione di procedibilità del reato, ma è atto amministrativo integrante uno stato del destinatario che rende il reato procedibile d'ufficio, sicché, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168, al comma 4 del citato art. 8, che ha esteso la procedibilità di ufficio al reato commesso da soggetto già ammonito nei confronti di una persona diversa dalla vittima originaria, deve escludersi la violazione del divieto di retroattività della legge penale che non opera in relazione all'efficacia di un provvedimento amministrativo reso prima della commissione del fatto di reato.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 25 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8 com. 2, Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 8 com. 4, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2023 num. 168 art. 1 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 40304 del 2024 Rv. 287056-01, N. 1035 del 2022 Rv. 282732-01, N. 34474 del 2021 Rv. 281771-01, N. 17350 del 2020 Rv. 279401-01, N. 30644 del 2017 Rv. 270232-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 639 del 06/11/2024** Cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287435-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **GIORDANO ROSARIA.** Relatore: **GIORDANO ROSARIA.** Imputato: **C. P.M. SASSONE GIUSEPPE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' TRIESTE, 20/06/2024

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Art. 8, comma 4, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dall'art. 1, comma 3, legge 24 novembre 2023, n. 168 - Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 117 Cost. e 53, comma 2, CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.

*E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dall'art. 1, comma terzo, legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione agli artt. 3, 117, comma 1, Cost. e 53, comma 2, CEDU, in quanto la previsione della procedibilità d'ufficio del delitto di atti persecutori anche se commesso nei confronti di soggetto diverso da quello per cui l'ammonimento era stato originariamente emesso persegue lo scopo di rafforzare la tutela delle vittime, senza che ciò avvenga con mezzi sproporzionati rispetto a tale scopo, stante la possibilità per l'ammonito, che si sottoponga ai prescritti percorsi di recupero, tenuto conto degli esiti degli stessi, di ottenere la revoca dell'ammonimento da parte dell'autorità amministrativa competente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 com. 4, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Legge 24/11/2023 num. 168 art. 1 com. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 53 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 40304 del 2024 Rv. 287056-01, N. 1035 del 2022 Rv. 282732-01, N. 17350 del 2020 Rv. 279401-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 2438 del 05/11/2024** Ud. (dep. 21/01/2025) Rv. 287480-01

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** Estensore: **BRANCACCIO MATILDE.** Relatore: **BRANCACCIO MATILDE.** Imputato: **DI LORENZO MAURIZIO. P.M. EPIDENDIO TOMASO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 29/02/2024

607008 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - Bancarotta fraudolenta documentale - Elemento soggettivo - Accertamento - Assoluzione per insussistenza del fatto dall'ulteriore reato di bancarotta fraudolenta per distrazione - Conseguenze.

*In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale - parallelamente contestato - va condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 com. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33114 del 2020 Rv. 279838-01, N. 15743 del 2023 Rv. 284677-02, N. 26613 del 2019 Rv. 276910-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 2425 del 31/10/2024** Ud. (dep. 21/01/2025) Rv. 287496-01

**Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: BARBATO CROCETTA GIOVANNI. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 22/12/2023

612008 REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - Usura - Soggetto che mette in contatto usuraio e usurato - Concorso nel reato - Configurabilità - Condizioni.

*Risponde a titolo di concorso nel delitto di usura colui che, essendo consapevole delle condizioni alle quali la pattuizione dovrà essere conclusa, mette in contatto l'usuraio con l'usurato, anche su richiesta di quest'ultimo, che gli abbia rappresentato la propria necessità di un prestito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644

*Massime precedenti Vedi:* N. 37896 del 2017 Rv. 270723-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 2425 del 31/10/2024** Ud. (dep. 21/01/2025) Rv. 287496-02

**Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: BARBATO CROCETTA GIOVANNI. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 22/12/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ricorso in appello - Genericità dei motivi - Inammissibilità del ricorso - Integrazione a mezzo di motivi aggiunti o di memorie - Sanatoria - Esclusione.

*In materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso in appello non può essere superata mediante l'integrazione effettuata a mezzo di memorie presentate in sede di discussione o di motivi aggiunti depositati nei termini di legge.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4

*Massime precedenti Conformi:* N. 8596 del 2001 Rv. 219087-01, N. 8863 del 2003 Rv. 224115-01, N. 47414 del 2008 Rv. 242129-01, N. 34216 del 2014 Rv. 260851-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8825 del 2017 Rv. 268822-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 2425 del 31/10/2024** Ud. (dep. 21/01/2025) Rv. 287496-03

**Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: BARBATO CROCETTA GIOVANNI. P.M. STURZO GASPARE. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 22/12/2023

610001 RECIDIVA - IN GENERE - Mancata considerazione ai fini dell'aumento di pena ovvero del bilanciamento delle circostanze - Conseguenze.

*La recidiva, per la quale non sia stato applicato aumento di pena o della quale non si sia tenuto conto nel giudizio di comparazione con eventuali attenuanti, deve ritenersi non accertata e riconosciuta.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 63 PENDENTE, Cod. Pen. art. 64, Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20808 del 2019 Rv. 275319-01, N. 5859 del 2012 Rv. 251690-01, N. 20798 del 2011 Rv. 249664-01, N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01, N. 35738 del 2010 Rv. 247838-01

## SEZIONE QUINTA

---

**Sez. 5, Sentenza n. 2355 del 25/10/2024** Ud. (dep. 20/01/2025) Rv. 287479-02

**Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PLACENZA GAETANO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 27/09/2023

661076 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE - Prognosi di decisività della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen. - Non decisività del risultato probatorio conseguente - Vizio di contraddittorietà della motivazione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

*In tema di ricorso per cassazione, non integra il vizio di contraddittorietà della motivazione il contrasto fra la prognosi di decisività, posta a base dell'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., e la non decisività del risultato probatorio conseguente - di cui spetta al giudice dare adeguatamente conto - trattandosi di elementi non appartenenti entrambi alla motivazione (contraddittorietà logica) o al rapporto fra motivazione e prova (contraddittorietà processuale), bensì l'uno a un potere processuale e l'altro alla decisione.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E

*Massime precedenti Vedi:* N. 4803 del 2025 Rv. 287429-01, N. 53600 del 2017 Rv. 271635-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 2355 del 25/10/2024** Ud. (dep. 20/01/2025) Rv. 287479-01

**Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: PLACENZA GAETANO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 27/09/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Rinnovazione istruttoria disposta ex art. 603 cod. proc. pen. - Esito favorevole all'imputato - Statuizione assolutoria - Necessità - Esclusione - Ragioni.

*In tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, l'esito favorevole all'imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all'assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l'attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria. (Vedi: Sez. 2, n. 12607 del 1991, Rv. 188812-01; Sez. U, n. 11227 del 1992, Rv. 191606-01).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 44171 del 2023 Rv. 285289-03, N. 34730 del 2011 Rv. 251112-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 41263 del 2005 Rv. 232067-01, N. 41281 del 2006 Rv. 234907-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 624 del 23/10/2024** Ud. (dep. **08/01/2025**) Rv. **287459-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**.  
Imputato: **BUFANO IVAN**. P.M. **SASSONE GIUSEPPE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 10/01/2024

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE  
- OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Elemento soggettivo - Dolo misto a prevedibilità in concreto  
- Fattispecie.

*L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce della condotta dell'imputato, il quale aveva afferrato la compagna per il braccio, limitandone i movimenti mentre la stessa cercava di divincolarsi, in prossimità di un portone a vetri, costituente una evidente fonte di pericolo, contro il quale la donna andava a impattare, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23926 del 2024 Rv. 286574-01, N. 34342 del 2024 Rv. 286931-01, N. 43093 del 2024 Rv. 287244-01

Massime precedenti Difformi: N. 44986 del 2016 Rv. 268299-01, N. 36402 del 2023 Rv. 285196-01, N. 13673 del 2006 Rv. 234552-01, N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 16285 del 2010 Rv. 247267-01, N. 40389 del 2012 Rv. 253357-01, N. 4564 del 2024 Rv. 286014-01, N. 13114 del 2002 Rv. 222054-01, N. 791 del 2013 Rv. 254386-01, N. 49667 del 2023 Rv. 285490-01, N. 35582 del 2012 Rv. 253536-01, N. 15004 del 2004 Rv. 228497-01

Massime precedenti Vedi: N. 45356 del 2019 Rv. 277084-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22676 del 2009 Rv. 243381-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 624 del 23/10/2024** Ud. (dep. **08/01/2025**) Rv. **287459-02**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**.  
Imputato: **BUFANO IVAN**. P.M. **SASSONE GIUSEPPE**. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BARI, 10/01/2024

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE  
- OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Atti diretti a commettere il delitto previsto dall'art. 581  
cod. pen - Nozione di percosse - Fattispecie.

*In tema di delitto preterintenzionale, rientra nella nozione di atti diretti a percuotere di cui all'art. 584 cod. pen. qualsiasi esercizio di una violenta energia fisica idonea a realizzare una manomissione del corpo della vittima e a provocare una sensazione dolorosa ai danni di quest'ultima, senza che sia necessario che tale sensazione si verifichi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte verificatasi a seguito di una condotta di stratonamento e trattenimento della vittima, ritenuta idonea, per le modalità di realizzazione, a produrre una sensazione dolorosa ai danni della stessa).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581, Cod. Pen. art. 584 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18048 del 2018 Rv. 273747-01, N. 890 del 2024 Rv. 285794-01, N. 31665 del 2021 Rv. 281767-03, N. 38392 del 2017 Rv. 271122-01, N. 11638 del 2012 Rv. 252953-01, N. 51085 del 2014 Rv. 261451-01, N. 4272 del 2016 Rv. 265629-01, N. 23606 del 2018 Rv. 273284-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 2905 del 23/10/2024** Ud. (dep. 23/01/2025) Rv. 287412-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **FRANCOLINI GIOVANNI**. Relatore: **FRANCOLINI GIOVANNI**. Imputato: **D'AGATA GIUSEPPE**. P.M. **SASSONE GIUSEPPE**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 07/03/2023

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Misure di sicurezza poste a protezione del sistema - Misure di carattere organizzativo - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.

*Ai fini della configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la protezione del sistema può essere adottata anche con misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso, consentendolo esclusivamente ai soggetti abilitati per determinate finalità ovvero per il raggiungimento degli scopi aziendali. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente qualificato come sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza il sistema Galileo, benché utilizzabile anche per effettuare ricerche su fonti aperte, in quanto riservato agli appartenenti all'AISI per lo svolgimento delle finalità proprie dell'Agenzia).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Conformi: N. 12732 del 2000 Rv. 217743-01, N. 52680 del 2014 Rv. 261548-01, N. 18497 del 2013 Rv. 255924-01, N. 37322 del 2008 Rv. 241201-01

Massime precedenti Vedi: N. 33311 del 2016 Rv. 267403-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251269-01, N. 41210 del 2017 Rv. 271061-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 637 del 23/10/2024** Cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287407-01

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **RENOLDI CARLO**. Relatore: **RENOLDI CARLO**. Imputato: **COMITO GIUSEPPE**. P.M. **ANIELLO ROBERTO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 30/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Collaboratore di giustizia - Concessione del permesso premio - Requisiti - Ravvedimento - Nozione.

*In tema di concessione del permesso premio richiesto da un collaboratore di giustizia, il requisito del ravvedimento per ottenere il beneficio ai sensi dell'art. 16-nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, stante la gradualità all'accesso alle misure alternative, deve essere inteso non come l'avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma come la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 43256 del 2018 Rv. 274517-01, N. 26557 del 2023 Rv. 284894-01, N. 22443 del 2019 Rv. 276213-01, N. 9887 del 2007 Rv. 236548-01, N. 17831 del 2021 Rv. 281360-01

---

## SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 3809 del 17/10/2024** Ud. (dep. 29/01/2025) Rv. 287438-01

**Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: MATTEO SALVINI C/ VERHOFSTADT GUY MAUR. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)**

Rigetta, TRIBUNALE TRENTO, 22/05/2024

603089 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Immunità dei membri del Parlamento europeo - Art. 8 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea - Dichiarazioni "extra moenia" - Applicabilità - Condizioni.

*L'immunità prevista per i membri del Parlamento europeo dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", anche in relazione a condotte atipiche, prive, cioè, di una diretta connessione con pregressi atti parlamentari tipici. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari deve emergere dal contenuto delle dichiarazioni e dalle circostanze in cui le stesse sono state rese).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 343, Tratt. Internaz. 06/08/1965, Legge 03/05/1966 num. 437 CORTE COST., Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Costituzione art. 68

*Massime precedenti Vedi:* N. 10773 del 2004 Rv. 227990-01, N. 32862 del 2019 Rv. 276857-02, N. 35523 del 2007 Rv. 237178-01, N. 51143 del 2014 Rv. 262095-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 2364 del 16/10/2024** Cc. (dep. 20/01/2025) Rv. 287411-01

**Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: M. P.M. LORI PERLA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 15/07/2024

594114 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE ESPOSTE ALLA PUBBLICA FEDE - Autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via con sportelli non chiusi e chiave inserita nel cruscotto - Aggravante dell'esposizione a pubblica fede - Sussistenza.

*In tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussiste l'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fede anche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e queste ultime siano inserite nel cruscotto. (Conf.: n. 10192 del 1977, Rv. 136633-01; n. 164 del 1988, dep. 1990, Rv. 183007-01)*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 lett. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 22194 del 2017 Rv. 270122-01, N. 41561 del 2010 Rv. 248455-01, N. 35872 del 2007 Rv. 237286-01, N. 2555 del 2017 Rv. 269051-01

*Massime precedenti Difformi:* N. 12196 del 2017 Rv. 269393-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 47791 del 2022 Rv. 283903-01

---

Sez. 5, **Sentenza n. 2362 del 16/10/2024** Cc. (dep. 20/01/2025) Rv. 287447-01

**Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BORRELLI PAOLA. Relatore: BORRELLI PAOLA. Imputato: M. P.M. LIDIA GIORGIO. (Conf.)**

## SEZIONE QUINTA

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO LECCE, 31/01/2024

661154 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - IN GENERE - Sentenza definitiva in ordine all'affermazione di responsabilità, ma non alle circostanze - Revisione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

*È inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna definitiva con riferimento all'"an" della responsabilità, ma annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in ordine alla sussistenza di una circostanza aggravante, posto che per "sentenza irrevocabile" ai fini del giudizio di revisione deve intendersi la sentenza passata in giudicato in ogni suo aspetto.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 5880 del 2021 Rv. 280791-01, N. 20356 del 2021 Rv. 281630-01 Rv. 281630-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 10 del 2000 Rv. 216239-01, N. 28717 del 2012 Rv. 252935-01, N. 3423 del 2021 Rv. 280261-01, N. 8825 del 2017 Rv. 268823-01

---

**Sez. 5, Sentenza n. 1675 del 08/10/2024** Ud. (dep. 14/01/2025) Rv. 287409-01

*Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: CAVALLONE LUCIANO. Relatore: CAVALLONE LUCIANO. Imputato: SARDO SEBASTIANO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)*

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 23/02/2024

594191 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - Attenuante di cui all'art. 630, comma quinto, cod. pen. - Rilevanza del contributo - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, ai fini del riconoscimento della diminuzione speciale prevista per il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera concretamente per evitare che il reato sia portato a conseguenze ulteriori o che collabori in modo decisivo per l'individuazione o la cattura dei complici, è necessario che il contributo offerto abbia consentito il raggiungimento di tali esiti, non essendo sufficiente che esso sia stato utile al raggiungimento della verità. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo la cattura dei correi e la liberazione della vittima, si era limitato a chiarire l'esatto movente del rapimento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 630 com. 5

*Massime precedenti Conformi:* N. 37102 del 2012 Rv. 253470-01

GENNAIO 2025

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

## Sezione sesta



## SEZIONE SESTA

---

Sez. 6, **Sentenza n. 3892 del 22/01/2025** Cc. (dep. 30/01/2025) Rv. 287457-02

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **GIORDANO EMILIA ANNA**. Relatore: **GIORDANO EMILIA ANNA**. Imputato: **P. P.M. PICUTI FABIO**. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 14/10/2024

664002 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE - Misure precautelari - Allontanamento di urgenza dall'abitazione familiare disposto dal pubblico ministero - Convalida - Controllo del giudice - Oggetto.

*In sede di convalida del decreto applicativo della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dall'abitazione familiare, emesso dal pubblico ministero ex art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., il giudice è tenuto a verificare, anche sulla base degli elementi acquisiti in udienza nel contraddittorio delle parti, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di reiterazione di condotte che espongano a rischio, grave e attuale, la vita o l'integrità fisica della persona offesa.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Legge 24/11/2023 num. 168 art. 11 com. 1, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 17680 del 2020 Rv. 278965-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 3892 del 22/01/2025** Cc. (dep. 30/01/2025) Rv. 287457-01

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **GIORDANO EMILIA ANNA**. Relatore: **GIORDANO EMILIA ANNA**. Imputato: **P. P.M. PICUTI FABIO**. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE REGGIO CALABRIA, 14/10/2024

664002 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IN GENERE - Decreto del pubblico ministero di allontanamento di urgenza dall'abitazione familiare - Rigetto della richiesta di convalida - Interesse del pubblico ministero ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.

*Sussiste l'interesse del pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento relettivo della richiesta di convalida del decreto di allontanamento di urgenza dall'abitazione familiare, emesso ai sensi dell'art. 384-bis, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche nel caso in cui non vi sia stata una coeva richiesta di applicazione di misura cautelare, dovendosi ritenere immanente al sistema, secondo una interpretazione conforme al disposto dell'art. 111 Cost., l'interesse alla verifica giurisdizionale sulla legittimità dei provvedimenti limitativi della libertà personale.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Legge 24/11/2023 num. 168 art. 11 com. 1, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 14085 del 2021 Rv. 281156-01, N. 37634 del 2023 Rv. 285283-01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 2714 del 04/12/2024** Cc. (dep. 22/01/2025) Rv. **287455-01**

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO. Imputato: MEDINA FAMILIA SANTOS. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 26/06/2024

664091 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Indagato alloggio - Ordinanza che dispone una misura cautelare personale - Diritto alla traduzione entro un termine congruo - Interesse a dedurre la nullità derivante dalla traduzione tardiva - Condizioni.

*In tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse della persona alloggio a dedurre la nullità derivante dalla tardiva traduzione dell'ordinanza genetica se la stessa allega, quale conseguenza del ritardo, un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24

*Massime precedenti Vedi:* N. 44251 del 2024 Rv. 287282-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15069 del 2024 Rv. 286356-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 3079 del 04/12/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. **287506-01**

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BERTUCCIOLI VALERIO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 09/01/2024

606023 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - Art. 341-bis cod. pen. - Presenza di più persone - Mera possibilità di udire le offese - Sufficienza - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*Non è configurabile il reato di oltraggio a pubblico ufficiale nel caso in cui le frasi oltraggiose siano state udite da soggetti non fisicamente presenti al fatto, posto che il requisito della "presenza" non può essere surrogato dalla mera possibilità che le frasi offensive siano udite da terzi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non chiariva se i testi avessero udito le offese mentre si trovavano nella propria abitazione e, quindi, senza essere fisicamente presenti all'accaduto).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 341 bis CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 6604 del 2022 Rv. 282999-01, N. 38772 del 2024 Rv. 287038-01, N. 19010 del 2017 Rv. 269828-01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 3755 del 04/12/2024** Ud. (dep. 29/01/2025) Rv. 287507-01

*Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: DAVIGO PIERCAMILLO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 07/03/2024

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Assoluzione dell'"intraneus" per mancanza di dolo - Responsabilità a titolo di concorso dell'"extraneus" - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di delitto di rivelazione di segreti di ufficio, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus". (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver arrecato un contributo rilevante al disvelamento di notizie coperte da segreto investigativo da parte di un pubblico ministero, assolto in separato giudizio per errore incolpevole sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 326 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47

*Massime precedenti Conformi:* N. 36730 del 2018 Rv. 273822-01, N. 57706 del 2017 Rv. 272081-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 219 del 2019 Rv. 274461-01, N. 34928 del 2018 Rv. 273786-01 Rv. 273786-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 3755 del 04/12/2024** Ud. (dep. 29/01/2025) Rv. 287507-02

*Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: DAVIGO PIERCAMILLO. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)*

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 07/03/2024

606098 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - RIVELAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO - Propalazione di notizia riservata da parte dell'"intraneus" indotta dall'"extraneus" - Divulgazione autonoma e successiva da parte dell'"extraneus" - Concorso di reati - Configurabilità - Condizioni.

*Integra il delitto di rivelazione di segreto di ufficio la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, dopo avere concorso, quale "extraneus", nel disvelamento da parte di altri di una notizia coperta da segreto, con condotta autonoma e successiva divulghi il contenuto di tali propalazioni, sempreché la notizia dovesse rimanere segreta e l'agente, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 326 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 49600 del 2015 Rv. 265698-01, N. 1957 del 2021 Rv. 280413-02, N. 31171 del 2023 Rv. 285085-01, N. 11664 del 2016 Rv. 266321-01, N. 39428 del 2015 Rv. 264782-01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 3096 del 03/12/2024** Cc. (dep. 27/01/2025) Rv. **287452-01**

*Presidente:* **APRILE ERCOLE**. *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**. *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**. *Imputato:* **MASI ANTONIO**. *P.M.* **PATARNELLO MARCO**. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 06/07/2023

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Truffa "on line" - Aggravante della minorata difesa - Sussistenza - Condizioni.

*In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, "sub specie" di approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete. (In motivazione la Corte ha precisato che la vendita attraverso un portale telematico pone l'acquirente in condizione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 5), Cod. Pen. art. 640 com. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 28070 del 2021 Rv. 281800-01, N. 40045 del 2018 Rv. 273900-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 43706 del 2016 Rv. 268450-01, N. 17937 del 2017 Rv. 269893-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 1919 del 10/12/2024** Cc. (dep. 16/01/2025) Rv. **287512-01**

*Presidente:* **COSTANZO ANGELO**. *Estensore:* **CALVANESE ERSILIA**. *Relatore:* **CALVANESE ERSILIA**. *Imputato:* **FRANCESCHI ANGELA**. *P.M.* **ALEMI FLAVIA**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 09/07/2024

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello - Obbligo di specifica enunciazione dei motivi - Sussistenza - Fattispecie.

*L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad appello meramente ripropositivo della originaria istanza "de libertate").*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581

*Massime precedenti Conformi:* N. 47546 del 2013 Rv. 258664-01, N. 32993 del 2013 Rv. 256996-01, N. 9432 del 2017 Rv. 269098-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 32355 del 2024 Rv. 286857-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 8825 del 2017 Rv. 268822-01

---

## SEZIONE SESTA

**Sez. 6, Sentenza n. 1288 del 28/11/2024** Cc. (dep. 13/01/2025) Rv. 287422-02

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: COLLICENZA ALESSIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 16/07/2024

654025 COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE - Misure cautelari - Conflitto di competenza - Termine ex art. 27 cod. proc. pen. - Art. 32, comma 3, cod. proc. pen. - Riferibilità - Indicazione.

*In caso di conflitto di competenza, il richiamo all'art. 27 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 32, comma 3, cod. proc. pen. deve intendersi come riferito esclusivamente alle sorti della misura cautelare, adottata dal giudice ritenuto incompetente, all'esito della decisione sul conflitto. (Vedi: Sez. U, n. 14 del 1994, Rv. 198217-01; Sez. U, n. 1 del 1996, Rv. 204164-01).*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 19214 del 2020 Rv. 279092-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 614 del 28/11/2024** Cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287439-01

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CALVANESE ERSILIA. Relatore: CALVANESE ERSILIA. Imputato: SETTAROV TIMUR. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 05/09/2024

675006 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE - Restrizione dell'estradando per esigenze di giustizia nazionale - Rinvio dell'esecuzione dell'estradizione - Misura cautelare coercitiva applicata a fini estradizionali - Sospensione - Legittimità - Sussistenza.

*In tema di estradizione per l'estero, è legittima l'ordinanza con cui la Corte di appello, a seguito del provvedimento ministeriale di rinvio dell'esecuzione della consegna fino alla cessazione dello stato detentivo dell'estradando per esigenze di giustizia interna, dispone la sospensione - e non la revoca - della misura cautelare coercitiva applicata a fini estradizionali, con successivo automatico suo ripristino al venir meno del titolo che ha determinato il rinvio, salva restando l'osservanza del termine di durata massima delle misure coercitive previsto dall'art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 709, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 21/07/2016 num. 149 art. 5 com. 3

**Massime precedenti Vedi:** N. 7107 del 2009 Rv. 243244-01, N. 33173 del 2019 Rv. 276478-01

**Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:** N. 41540 del 2006 Rv. 234917-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 604 del 20/11/2024** Cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287417-01

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: LUONGO STEFANO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)**

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 23/05/2024

664118 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE - Iscrizione notizia di reato - Necessità - Esclusione - Ragioni.

*È legittima l'applicazione di una misura cautelare nei confronti di soggetto non iscritto nel registro delle notizie di reato, posto che le disposizioni riguardanti tale iscrizione - ivi compresi gli artt.*

## SEZIONE SESTA

*335-ter e 335-quater cod. proc. pen., introdotti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – non condizionano l'efficacia delle misure cautelari, ma producono effetti solo sulla durata delle indagini.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater

*Massime precedenti Vedi:* N. 36710 del 2015 Rv. 264671-**01**

---

**Sez. 6, Sentenza n. 1283 del 20/11/2024** Cc. (dep. **13/01/2025**) Rv. **287420-01**

*Presidente:* **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **BAMBA STEPHANE IBRAHIMA.** *P.M.* **LORI PERLA.** (Conf.)

Restituisce nel termine, CORTE APPELLO NAPOLI, 14/03/2023

678010 TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - IN GENERE - Restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n.150 del 2022 - Applicabilità - Condizioni.

*La restituzione nel termine per proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen, introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere accordata nei casi di assenza dichiarata legittimamente - quando non fondata su elementi di certezza, ma ritenuta provata dal giudice, ovvero derivante da sottrazione volontaria - allorché l'imputato provi di non aver avuto conoscenza della pendenza del giudizio e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 11 com. 1 lett. B, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20899 del 2023 Rv. 284704-**01**, N. 14631 del 2024 Rv. 286194-**01**

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 23948 del 2020 Rv. 279420-**01**, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-**01**

---

**Sez. 6, Ordinanza n. 3066 del 20/11/2024** Ud. (dep. **27/01/2025**) Rv. **287450-01**

*Presidente:* **APRILE ERCOLE.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **P. P.M. LORI PERLA.** (Diff.)

Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE LAGONEGRO, 17/11/2023

661012 IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI - Sentenza di proscioglimento per reato punito con sola pena pecuniaria o alternativa a seguito di diversa qualificazione del fatto - Appello del pubblico ministero - Ammissibilità - Limiti.

*In tema di impugnazioni, il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrando nella previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

## SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 7042 del 2021 Rv. 280884-**01**, N. 4504 del 2022 Rv. 282503-**01**

---

Sez. **6**, **Sentenza n. 3067 del 20/11/2024** Ud. (dep. **27/01/2025**) Rv. **287451-02**

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **DI GERONIMO PAOLO**. Relatore: **DI GERONIMO PAOLO**. Imputato: **AGRUSTI MAURIZIO**. P.M. **LORI PERLA**. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 27/03/2024

595066 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Art. 361, comma secondo, cod. pen. - Necessità che la notizia sia appresa nell'esercizio o a causa delle funzioni - Necessità - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, la necessità che, ai fini dell'integrazione del delitto, la notizia di reato sia acquisita dal pubblico ufficiale "nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" è riferibile anche all'omissione posta in essere da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria prevista dall'art. 361, comma secondo, cod. pen., trattandosi di ipotesi aggravata rispetto a quella di cui al comma primo della medesima disposizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 361 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10272 del 2001 Rv. 219155-**01**

---

Sez. **6**, **Sentenza n. 1286 del 20/11/2024** Cc. (dep. **13/01/2025**) Rv. **287421-01**

Presidente: **APRILE ERCOLE**. Estensore: **AMOROSO RICCARDO**. Relatore: **AMOROSO RICCARDO**. Imputato: **BOZZANO ALESSANDRA**. P.M. **LORI PERLA**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' SAVONA, 21/06/2024

673135 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO - Sequestro probatorio onnicomprensivo di messaggistica, fotografie e filmati archiviati nella memoria di un dispositivo elettronico - Obbligo di motivazione - Contenuto - Mancanza - Nullità - Sussistenza - Nullità derivata della copia forense - Sussistenza.

*In tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353, Costituzione art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 31180 del 2024 Rv. 286773-**01**, N. 25549 del 2024 Rv. 286467-**01**, N. 22417 del 2022 Rv. 283319-**01**, N. 17312 del 2024 Rv. 286358-**03**, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-**01**, N. 34265 del 2020 Rv. 279949-**01** Rv. 279949-**02**, N. 37409 del 2024 Rv. 286989-**01**

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 3067 del 20/11/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287451-01

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: AGRUSTI MAURIZIO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 27/03/2024

595067 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE - Carabinieri - Notizie di reato - Acquisizione fuori dal servizio - Reato - Esclusione - Ragioni.

*Non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente all'Arma dei carabinieri che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse, in quanto i Carabinieri, pur se in servizio permanente di pubblica sicurezza, non sono tenuti, fuori dall'esercizio effettivo delle funzioni, agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 361, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 155, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 161, Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 178

**Massime precedenti Vedi:** N. 44423 del 2022 Rv. 284003-01, N. 35691 del 2022 Rv. 283595-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 1270 del 20/11/2024** Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287505-01

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: DIANA MARIO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 10/11/2020

661045 IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITA' - IN GENERE - Sentenza di primo grado - Mancanza grafica della motivazione - Annullamento della sentenza - Esclusione - Potere di integrazione del giudice d'appello - Configurabilità - Privazione di un grado di giudizio per l'imputato - Esclusione.

*La mancanza assoluta di motivazione della sentenza in relazione a un capo d'imputazione non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio.*

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 9922 del 2010 Rv. 246227-01, N. 26533 del 2008 Rv. 240554-01, N. 58094 del 2017 Rv. 271735-01, N. 11961 del 2005 Rv. 232058-01, N. 5881 del 2007 Rv. 236062-01, N. 26075 del 2011 Rv. 250513-01

**Massime precedenti Difformi:** N. 16829 del 2008 Rv. 239786-01, N. 34943 del 2020 Rv. 280443-01, N. 28467 del 2011 Rv. 250905-01

**Massime precedenti Vedi:** N. 19051 del 2010 Rv. 247252-01, N. 37116 del 2021 Rv. 282387-01, N. 43170 del 2012 Rv. 254131-01

**Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:** N. 3287 del 2009 Rv. 244118-01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1269 del 20/11/2024** Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. **287504-01**

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: LATO NICOLA. P.M. LORI PERLA. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 22/01/2024

673100 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - IN GENERE - Messaggi "whatsapp" acquisiti con "screenshots" dalla polizia giudiziaria - Consenso dell'indagato in assenza degli avvisi relativi alle sue facoltà difensive - Inutilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di mezzi di prova, sono affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi "whatsapp" acquisiti dalla polizia giudiziaria mediante "screenshots" eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza, ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essere assistito da un difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentita neppure quale prova atipica).*

**Riferimenti normativi:** Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 352 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 353, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

**Massime precedenti Vedi:** N. 25549 del 2024 Rv. 286467-**01**, N. 39548 del 2024 Rv. 287039-**01**

---

Sez. 6, **Sentenza n. 1270 del 20/11/2024** Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. **287505-02**

**Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: DIANA MARIO. P.M. LORI PERLA. (Parz. Diff.)**

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 10/11/2020

606088 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - IN GENERE - Appropriazione di denaro pubblico - Spese di rappresentanza - Nozione - Fattispecie.

*Ai fini della configurabilità del reato di peculato possono considerarsi "spese di rappresentanza" solo quelle che soddisfino il duplice requisito di essere destinate alla realizzazione di un fine istituzionale dell'ente che le sostiene e di essere funzionali a soddisfare la funzione rappresentativa esterna dell'ente stesso, al fine di accrescere il prestigio della sua immagine e la diffusione delle relative attività istituzionali nell'ambito territoriale di operatività. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che rientrassero nella nozione di "spese di rappresentanza" quelle sostenute, attingendo ai fondi di un gruppo consiliare regionale, per l'acquisto di penne di rilevante valore, come regalo natalizio per i consiglieri regionali).*

**Riferimenti normativi:** Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

**Massime precedenti Conformi:** N. 16765 del 2020 Rv. 279418 - 06, N. 11001 del 2020 Rv. 278809-**02**, N. 36827 del 2018 Rv. 274023-**01**, N. 16529 del 2017 Rv. 270794-**01**

**Massime precedenti Vedi:** N. 2226 del 2020 Rv. 278217-**01**, N. 11341 del 2023 Rv. 284577 - 07

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1268 del 14/11/2024** Ud. (dep. 13/01/2025) Rv. 287448-01

**Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA. Imputato: D. P.M. PATARNELLO MARCO. (Parz. Diff.)**

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 07/05/2024

597025 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - Condotta maltrattante - Privazione sostanziale delle prerogative di indipendenza economica - Rilevanza - Condizioni.

*Integra il delitto maltrattamenti in famiglia, l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 21133 del 2019 Rv. 275315-02

---

Sez. 6, **Sentenza n. 1663 del 13/11/2024** Cc. (dep. 14/01/2025) Rv. 287509-01

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: DI LORENZO GIACOMO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 17/06/2024

664134 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE - Contestazione sulla proprietà del bene - Rinvio al giudice civile - Condizioni.

*Nel procedimento di riesame, il Tribunale decide in via incidentale, ai sensi dell'art. 2 cod. proc. pen., le questioni sulla proprietà delle cose in sequestro ed è tenuto a rimettere la controversia sulla proprietà al giudice civile, ex art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen., esclusivamente quando, procedendo all'annullamento del vincolo reale, deve disporre la restituzione.*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44960 del 2014 Rv. 260318-01, N. 26914 del 2013 Rv. 255747-01, N. 41879 del 2007 Rv. 237939-01, N. 49530 del 2019 Rv. 277935-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 1662 del 13/11/2024** Cc. (dep. 14/01/2025) Rv. 287423-01

**Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: DI LORENZO OSVALDO. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 17/06/2024

664134 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE - Procedimento di riesame del sequestro preventivo - Controversia sulla proprietà - Rinvio al giudice civile - Necessità - Condizioni.

*In tema di sequestro preventivo, il giudice del riesame è tenuto a devolvere al giudice civile l'eventuale controversia sulla proprietà della cosa esclusivamente quando ritenga che debba essere restituita, avendo disposto l'annullamento, per qualsiasi ragione, del provvedimento genetico. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso contrario, ai sensi dell'art. 2 cod.*

## SEZIONE SESTA

*proc. pen., il giudice del riesame decide in via incidentale le questioni sulla titolarità del bene oggetto di sequestro rilevanti ai fini della sussistenza del vincolo cautelare).* (Diff.: n. 2468 del 1993, Rv. 196777-01).

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 8

*Massime precedenti Conformi:* N. 21157 del 2019 Rv. 275348-01

*Massime precedenti Vedi:* N. 28555 del 2013 Rv. 256458-01, N. 19674 del 2022 Rv. 283173-01, N. 26914 del 2013 Rv. 255747-01, N. 4184 del 1999 Rv. 214489-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 1098 del 05/11/2024 Cc. (dep. 10/01/2025) Rv. 287419-01**

*Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: PMT C/ BENAMAR KHALIFA (CUI. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)*

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 27/05/2024

661147 IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - Decreto di giudizio immediato - Omessa traduzione in lingua nota all'imputato alloglotta - Dichiarazione di nullità e restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormalità - Ragioni.

*È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato e della relativa richiesta per omessa traduzione in lingua nota all'imputato alloglotta e ordina la restituzione degli atti al pubblico ministero. (In motivazione, la Corte ha precisato che spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione della citazione, previa traduzione del decreto di giudizio immediato, mentre è priva di conseguenze processuali l'omessa traduzione della relativa richiesta).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 454, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 455 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26548 del 2023 Rv. 284892-01, N. 43613 del 2018 Rv. 273945-01, N. 25316 del 2004 Rv. 228930-01, N. 11060 del 2018 Rv. 272861-01, N. 11429 del 2016 Rv. 266339-01, N. 14820 del 2009 Rv. 243730-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 42603 del 2023 Rv. 285213-02, N. 5052 del 2004 Rv. 226717-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 3063 del 05/11/2024 Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287449-01**

*Presidente: APRILE ERCOLE. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: ALIKAJ EDUARD. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)*

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 17/04/2024

665011 NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - Imputato detenuto all'estero - Notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio - Necessità - Esclusione - Consegna al difensore domiciliatario - Legittimità - Ragioni.

*È legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato detenuto all'estero effettuata mediante consegna al difensore domiciliatario anziché personalmente, in quanto, in tal caso, si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., che ha natura derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 156 cod. proc. pen.*

## SEZIONE SESTA

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14788 del 2020 Rv. 278760-01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12778 del 2020 Rv. 278869-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 3059 del 30/10/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. 287424-01

*Presidente:* **APRILE ERCOLE**. *Estensore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**. *Relatore:* **PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**. *Imputato:* **MAMONE LAURO**. *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA, 11/01/2024

661073 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Riqualficazione giuridica del fatto nella sentenza rescindente - Devoluzione al giudice del rinvio di nuova valutazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche - Motivazione diversa da quella della sentenza annullata - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

*Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente (nella specie, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa a quello di concorso esterno), non ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 25739 del 2017 Rv. 270667-01

---

**Sez. 6, Sentenza n. 3087 del 30/10/2024** Cc. (dep. 27/01/2025) Rv. 287508-01

*Presidente:* **APRILE ERCOLE**. *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA**. *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA**. *Imputato:* **PMT C/ PELLEGRINI RAFFAELE**. *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE**. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE TRANI, 21/05/2024

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Art. 415-bis cod. proc. pen. - Istanza di interrogatorio presentata dall'indagato con modalità non consentita - Dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio - Abnormità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

*Non è abnorme la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio chiesto con modalità non consentita, posto che la conseguente regressione del procedimento non comporta alcuna stasi, potendo il pubblico ministero assumere nuovamente le proprie determinazioni sull'esercizio dell'azione penale all'esito del disposto interrogatorio. (Fattispecie in cui l'interrogatorio era stato chiesto dall'indagato mediante PEC anziché attraverso il deposito nel portale del processo telematico (PPT), come previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in relazione all'art. 111-bis cod. proc. pen.).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 com. 6

*Massime precedenti Vedi:* N. 41961 del 2024 Rv. 287166-01, N. 17 del 1998 Rv. 209603-01

## SEZIONE SESTA

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20569 del 2018 Rv. 272715-**01**, N. 5307 del 2008 Rv. 238240-**01**, N. 260 del 1999 Rv. 215094-**01**, N. 42603 del 2023 Rv. 285213-**02**, N. 37502 del 2022 Rv. 283552-**01**, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-**01**

---

**Sez. 6, Sentenza n. 3060 del 30/10/2024** Ud. (dep. 27/01/2025) Rv. **287456-01**

*Presidente:* **APRILE ERCOLE**. *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA**. *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA**. *Imputato:* **COPPOLA PAOLO**. *P.M.* **PICCIRILLO RAFFAELE**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 14/03/2024

606099 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - Socio accomandatario di una s.a.s. nominato custode del bene della società pignorato - Trasferimento a sé stesso del bene - Integrazione del reato - Sussistenza - Ragioni.

*Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2313

*Massime precedenti Vedi:* N. 52173 del 2017 Rv. 271570-**01**, N. 44700 del 2019 Rv. 278334-**02**, N. 11717 del 2024 Rv. 286179-**01**

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36692 del 2007 Rv. 236937-**01**

---

**Sez. 6, Ordinanza n. 1095 del 29/10/2024** Cc. (dep. 10/01/2025) Rv. **287418-01**

*Presidente:* **APRILE ERCOLE**. *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO**. *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO**. *Imputato:* **VINCENTI SALVATORE**. *P.M.* **LETTIERI NICOLA**. (Conf.)

Qualifica opposizione il ricorso, TRIBUNALE LECCE, 24/04/2024

618022 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - Spese di custodia del bene sequestrato - Revoca del sequestro - Rigetto della richiesta di restituzione dei compensi liquidati al collaboratore dell'amministratore giudiziario - Ricorso per cassazione - Conversione in opposizione - Necessità.

*In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta, avanzata dal titolare del bene dissequestrato, di restituzione delle somme anticipate per liquidare i compensi del collaboratore dell'amministratore giudiziario deve essere riqualficato come opposizione ex artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente "in executivis". (In motivazione, la Corte ha precisato che alla conversione deve procedersi quand'anche il provvedimento impugnato sia stato emesso a seguito di udienza camerale partecipata, anziché "de plano").*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43

*Massime precedenti Vedi:* N. 24556 del 2024 Rv. 286550-**01**, N. 4948 del 1997 Rv. 208510-**01**, N. 3063 del 2024 Rv. 285720-**01**, N. 4956 del 1998 Rv. 212126-**01**

## SEZIONE SESTA

---

**Sez. 6, Sentenza n. 300 del 22/10/2024** Ud. (dep. **07/01/2025**) Rv. **287415-01**

**Presidente: COSTANZO ANGELO. Estensore: CAPOZZI ANGELO. Relatore: CAPOZZI ANGELO. Imputato: A. P.M. MARZAGALLI CRISTINA. (Diff.)**

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 31/01/2024

577001 PENA - IN GENERE - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - Giudizio di appello - Disciplina transitoria - Difetto di procura speciale del difensore istante - Obbligo del giudice di pronunciarsi - Condizioni.

*In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sull'istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo proposta, nella vigenza della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dal difensore, pur privo di procura speciale, alla presenza dell'imputato nell'udienza di discussione. (Vedi: Sez. 4, n. 5161 del 1984, Rv. 164592-01).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14035 del 2024 Rv. 286216-**01**, N. 12991 del 2024 Rv. 286017-**01**, N. 30711 del 2024 Rv. 286830-**01**

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 9977 del 2008 Rv. 238680-**01**

---

**Sez. 6, Sentenza n. 2231 del 14/10/2024** Ud. (dep. **20/01/2025**) Rv. **287454-02**

**Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: RICCIARELLI MASSIMO. Relatore: RICCIARELLI MASSIMO. Imputato: PG C/ DE VIVO CONCETTA. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)**

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2023

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Corruzione in atti giudiziari coinvolgente in veste di pubblico ufficiale un testimone - Intralcio alla giustizia - Rapporto fra i reati.

*Fra il delitto di corruzione in atti giudiziari, coinvolgente in veste di pubblico agente un testimone, e quello di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377 cod. pen., che contempla non solo l'ipotesi dell'istigazione unilaterale ma anche quella dell'accordo, prevale quest'ultimo, a meno che sia accertata la commissione della falsa testimonianza avuta di mira dall'agente, nel qual caso, non ricorrendo l'elemento negativo della fattispecie previsto dall'art. 377, comma secondo, cod. pen., è configurabile il delitto di cui all'art. 319-ter cod. pen.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 377, Cod. Pen. art. 319 ter, Cod. Pen. art. 15

*Massime precedenti Vedi:* N. 27382 del 2023 Rv. 284866-**01**, N. 40759 del 2016 Rv. 268091-**01**

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 51824 del 2014 Rv. 261187-**01**, N. 20664 del 2017 Rv. 269668-**01**, N. 37503 del 2002 Rv. 222347-**01**

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 2231 del 14/10/2024** Ud. (dep. 20/01/2025) Rv. **287454-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **RICCIARELLI MASSIMO.** Relatore: **RICCIARELLI MASSIMO.** Imputato: **PG C/ DE VIVO CONCETTA.** P.M. **ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/02/2023

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Corruzione in atti giudiziari - Testimone - Momento dell'assunzione della qualifica - Individuazione - Condotte precedenti - Indizi di reato - Esclusione - Fattispecie.

*Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari, il testimone acquisisce la qualifica di pubblico ufficiale a seguito del provvedimento del giudice di ammissione delle prove, sicché le condotte tenute prima di tale momento, quand'anche accompagnate dalla dazione di denaro o dall'offerta di utilità, non possono costituire indizi di tale delitto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 319 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6274 del 2003 Rv. 223566-01, N. 15542 del 2001 Rv. 219262-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246584-01 Rv. 246583-01 Rv. 246582-01

---

Sez. 6, **Sentenza n. 2076 del 09/10/2024** Ud. (dep. 17/01/2025) Rv. **287513-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO.** Estensore: **TRIPICCIONE DEBORA.** Relatore: **TRIPICCIONE DEBORA.** Imputato: **ZOUABI JANET CUI 0492VEZ.** P.M. **ANIELLO ROBERTO.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO ROMA, 16/01/2024

604032 REATI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITA' INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE - Art. 270-bis cod. pen. - Concorso esterno - Manifestazione unilaterale di condivisione delle finalità associative - Irrilevanza - Relazione bilaterale con il sodalizio criminoso - Necessità.

*Il concorso esterno nel delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postula che l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad una manifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur sempre nell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributo volto a soddisfare specifiche esigenze di esso.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 bis, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16549 del 2010 Rv. 246937-01, N. 49744 del 2022 Rv. 283840-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22327 del 2003 Rv. 224181-01, N. 33748 del 2005 Rv. 231672-01

---

## SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 305 del 18/09/2024** Cc. (dep. 07/01/2025) Rv. **287416-01**

*Presidente:* **DE AMICIS GAETANO.** *Estensore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Relatore:* **D'ARCANGELO FABRIZIO.** *Imputato:* **TASCA GAIA DALILA PIA.** *P.M.* **SALVADORI SILVIA.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' CALTANISSETTA, 04/04/2024

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Terzo avente interesse alla restituzione - Contestazione dei presupposti del sequestro - Legittimazione - Sussistenza - Fattispecie.

*In tema di impugnazioni reali, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca è legittimato a contestare anche la sussistenza dei presupposti della misura cautelare, sicché, in sede di legittimità, può dedurre la violazione di legge in ordine al "periculum in mora". (Fattispecie in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 240 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/04/2014 num. 42 art. 8, Direttive del Consiglio CEE 24/04/2024 num. 1260 art. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 10242 del 2024 Rv. 286039-**01**, N. 3034 del 2024 Rv. 285746-**01**, N. 15673 del 2024 Rv. 286335-**01**

*Massime precedenti Difformi:* N. 36347 del 2019 Rv. 276700-**01**, N. 41861 del 2024 Rv. 287165-**01**, N. 23713 del 2024 Rv. 286439-**01**, N. 42037 del 2016 Rv. 268070-**01**

*Massime precedenti Vedi:* N. 19094 del 2021 Rv. 281362-**01**

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 36959 del 2021 Rv. 281848-**01**

GENNAIO 2025

# Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



**Sez. 7, Ordinanza n. 2939 del 18/12/2024** Cc. (dep. **24/01/2025**) Rv. **287497-01**

**Presidente: ROMANO MICHELE. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO.**  
**Imputato: LIPERA GIUSEPPE C/ NICOTRA ANGELO FRANC.**

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE CATANIA, 17/07/2024

661114 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - Opposizione all'archiviazione - Rigetto - Ricorso per cassazione - Inammissibilità dell'impugnazione - Condanna del querelante al pagamento delle spese in favore dell'indagato - Esclusione - Ragioni.

*L'inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione all'archiviazione proposto dal querelante non comporta la condanna di quest'ultimo a rifondere all'indagato, che ne abbia fatto richiesta, le spese processuali sostenute nel giudizio di legittimità. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la pronuncia sulle spese in favore di una parte privata all'esito del procedimento camerale instaurato per la trattazione della opposizione alla richiesta di archiviazione, è circoscritta ai soli interessi civili, con esclusione di quelli instaurati esclusivamente agli effetti penali).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 4

*Massime precedenti Vedi:* N. 44583 del 2014 Rv. 260691-01, N. 3986 del 2016 Rv. 265812-01